

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 dicembre 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85881

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 23.

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 104, in materia di gestione commissariale delle aziende per il diritto allo studio universitario Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 24.

Finanziamento degli interventi di razionalizzazione e potenziamento del sistema acquedottistico a servizio del comune di Pescia e della Valdinievole Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 25.

Contributo straordinario alla società «La Ferroviaria Italiana S.p.a.» di Arezzo per la gestione delle autolinee integrative negli anni 1978-1981 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 26.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995. Approvazione Pag. 4

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1995, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 e alla legge regionale 27 ottobre 1989, n. 69, relativamente all'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 28.

Integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale» e alla legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1 «Disciplina sull'organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni». Norme transitorie Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 29.

Classificazione delle strutture turistiche ricettive. Proroga scadenza Pag. 6

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 30.

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 «Istituzione degli Albi Provinciali degli imprenditori agricoli professionali» già modificata con legge regionale 16 maggio 1994, n. 38 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 31.

Intervento finanziario per l'esecuzione del II lotto della strada «Molino della Frascetta - Casina di Sterza» in provincia di Pisa Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 32.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Il variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 33.

Modifica ed integrazione all'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 11 concernente la nomina degli amministratori straordinari ed il rinnovo dei collegi sindacali delle aziende di edilizia residenziale pubblica. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 34.

Contributo straordinario per il ripiano del disavanzo economico-finanziario del soppresso consorzio di bonifica della Val D'Orcia Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 35.

Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle leggi regionali n. 60/88, 29/93 e 4/95. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 36.

Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia Pag. 9

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 31.

Modifiche alla tabella degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali allegata alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 22 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 32.

Interpretazione autentica dell'art. 29, comma 3, della legge Regionale 7 aprile 1988, n. 10 concernente «Organizzazione Turistica Regionale» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 33.

Contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo della calzatura marchigiana con sede in Civitanova Marche e dell'Ente autonomo fiera di Ancona per spese di funzionamento Pag. 13

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 34.

Interventi per favorire nuova imprenditorialità giovanile. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 35.

Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture nelle aree urbane. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 36.

Realizzazione di residenze sanitarie assi stenziali denominate «Casa alloggio per giovani disabili affetti da sclerosi multipla o distrofia muscolare» nell'azienda sanitaria n. 2 e nell'azienda sanitaria n. 13 Pag. 17

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 19.

Modifica della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 20.

Modifica della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 «Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 21.

Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici Pag. 21

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 22.

Contributo a favore del Consorzio acquedotto di Rovigo ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 23.

Variazione del bilancio 1995 Pag. 23

REGIONE SICILIA

LEGGE 4 aprile 1995, n. 27.

Norme finanziarie e riordino legislativo nel settore agricolo Pag. 23

LEGGE 4 aprile 1995, n. 28.

Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive. Istituzione dell'anagrafe zootecnica. Norme per l'Ente di sviluppo agricolo e per il settore agricolo. Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 Pag. 24

LEGGE 4 aprile 1995, n. 29.

Norme sulle camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio. Pag. 27

LEGGE 4 aprile 1995, n. 30.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. Interventi per il centro storico del comune di Modica Pag. 32

LEGGE 4 aprile 1995, n. 31.

Contributi di esercizio 1995 in favore delle aziende di trasporto pubblico Pag. 32

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 17.

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio Pag. 33

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 18.

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della società denominata: «Agenzia romana per la preparazione del Giubileo» Pag. 33

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 19.

Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali Pag. 54

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 30.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 «Ordinamento della professione di maestro di sci» Pag. 57

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 31.

Norme transitorie in ordine all'ordinamento organico dell'azienda regionale di promozione turistica (APT). Modifiche alla L.R. 9 agosto 1993, n. 28, concernente l'ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna Pag. 57

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 32.

Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell'Emilia-Romagna Pag. 58

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 33.

Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni Pag. 59

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 34.

Inserimento dei comuni di Lesignano de' Bagni e Montefiorino dei territori delle zone matildiche ai sensi della L.R. 15 dicembre 1989, n. 44 Pag. 61

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 23.

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 104, in materia di gestione commissariale delle aziende per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nell'ultimo capoverso del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 104, le parole «comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono modificate in «comunque non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti organizzativi delle aziende secondo quanto disposto autonomamente dai singoli consigli di amministrazione».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 marzo 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 31 gennaio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 febbraio 1995.

95R0676

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 24.

Finanziamento degli interventi di razionalizzazione e potenziamento del sistema acquedottistico a servizio del comune di Pescia e della Valdinievole.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di creare le condizioni che consentano la razionalizzazione del sistema acquedottistico a servizio del Comune di Pescia e dei comuni della Valdinievole: Porcari, Uzzano, Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Monsummano, Larciano e Lamporecchio, è concesso un contributo straordinario al Comune di Pescia fino alla concorrenza L. 1.900.000.000 per la realizzazione di un progetto che assicuri il potenziamento e l'ottimizzazione della centrale di produzione del Pollino e il potenziamento e il risanamento delle condotte idriche degli acquedotti del Comune di Pescia.

2. La Giunta Regionale provvede alla erogazione del contributo al Comune di Pescia nella misura del 20% alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e fino al 90% in corrispondenza degli stati di avanzamento. Il restante 10% sarà erogato dietro presentazione del certificato di collaudo.

Art. 2.

All'onere complessivo di L. 1.900.000.000 è fatto fronte; per l'esercizio 1995, con la variazione di bilancio che segue; per analogo importo di competenza e cassa:

(Omissis).

Art. 3.

Per il contributo straordinario concesso in base alla presente legge, entro 60 giorni dall'avvenuto rilascio del certificato di collaudo, il Comune destinatario del contributo deve presentare alla Giunta Regionale, a cura del Sindaco, la rendicontazione della spesa sostenuta. Il termine ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione del contributo.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 marzo 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 31 gennaio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 febbraio 1995.

95R0677

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 25.

Contributo straordinario alla società «La Ferroviaria Italiana S.p.a.» di Arezzo per la gestione delle autolinee integrative negli anni 1978-1981.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) È concesso alla Società «La Ferroviaria Italiana» S.p.a. di Arezzo un contributo straordinario di L. 700 milioni destinato alla copertura dei disavanzi di esercizio derivanti a detta Società dalla gestione delle autolinee integrative dei servizi ferroviari negli anni 1978 al 1981;

2) Alla erogazione del suddetto contributo provvede la Giunta Regionale con proprio provvedimento.

Art. 2.

Agli oneri di spesa di L. 700.000.000 derivanti dalla presente legge per la corrispondenza del contributo ai sensi dell'art. 1, si fa fronte con la disponibilità del bilancio di previsione 1995, mediante la seguente variazione da apportare per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1995:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 marzo 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 31 gennaio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27 febbraio 1995.

95R0678

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1995, n. 26.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 marzo 1995)

(Omissis).

95R0679

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1995, n. 27.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 e alla legge regionale 27 ottobre 1989, n. 69, relativamente all'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c*) determinazione della indennità di residenza per le farmacie rurali e gestione per i dispensari farmaceutici;

f) determinazione del contributo aggiuntivo a favore delle farmacie particolarmente disagiate disposto dalla normativa regionale».

Art. 2.

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, già sostituita dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1989, n. 69 è così nuovamente sostituita:

«*b*) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti».

Art. 3.

1. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, come integrato dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1989, n. 69, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*e*) trasferimenti delle farmacie nell'ambito della propria sede di pertinenza, ivi compresi gli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253;

f) trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

Art. 4.

1. L'art. 20-bis della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 ottobre 1989, n. 69, è abrogato.

Art. 5.

1. Le lettere *b*) e *c*) del comma 5 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 sono sostituite dalle seguenti:

b) trasferimenti di farmacie comunali nell'ambito della propria sede di pertinenza;

c) adempimenti connessi alla cessione di farmacie comunali e conseguenti riconoscimenti di titolarità ai sensi dell'art. 12 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

2. Le lettere *d*) ed *e*) del comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, sono abrogate.

3. Il comma 7 dell'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, è sostituito dal seguente:

«7. La liquidazione a pagamento delle misure economiche relative all'indennità di residenza ed al contributo aggiuntivo per le farmacie rurali avviene attraverso le aziende unità sanitarie locali».

Art. 6.

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale indice concorsi, in ambito provinciale, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e nonché, indice concorsi per l'assegnazione delle farmacie succursali-riservate all'esercizio privato».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 22 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, sono abrogati.

Art. 7.

1. Le aziende unità sanitarie locali di cui alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, provvedono ad inviare alla Giunta regionale, ogni biennio, copia degli atti deliberativi di determinazione e liquidazione dell'indennità di residenza e del contributo aggiuntivo.

2. Le aziende unità sanitarie locali forniscono, mensilmente, alla Giunta regionale dopo aver acquisito i dati dai singoli Comuni, un resoconto di tutti gli atti di trasferimento di locali, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e di titolarità delle farmacie, ad ogni titolo riconosciuta.

Art. 8.

1. I Sindaci provvedono a dare seguito alle richieste di autorizzazione al trasferimento di locali e della titolarità delle farmacie dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 marzo 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 7 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 4 marzo 1995.

95R0680

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 28.

Integrazioni alla legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale» e alla legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1 «Disciplina sull'organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni». Norme transitorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 31 marzo 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche degli assetti territoriali delle Aziende Unità Sanitarie Locali

1. La verifica degli assetti territoriali delle Aziende unità sanitarie locali di cui all'art. 25 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49 è rinviata, per ciò che attiene gli assetti territoriali delle Aziende unità sanitarie locali 3 di Pistoia, 6 di Livorno e 8 di Arezzo, al termine di vigenza del primo piano sanitario regionale approvato ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1.

2. È istituita l'Azienda U.S.L. 12 di Viareggio comprendente l'ambito territoriale corrispondente alla zona «Versilia» della Azienda U.S.L. 2 di Lucca, di cui all'allegato 1 della legge regionale n. 49/94. L'Azienda U.S.L. 2 di Lucca risulta conseguentemente costituita dagli ambiti territoriali corrispondenti alle zone «della Valle del Serchio» e «della Piana di Lucca», di cui al medesimo allegato.

3. Nell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze è istituita la nuova zona «Firenze» comprendente il territorio del Comune di Firenze.

4. I Comuni compresi, ai sensi dell'allegato 1 della legge regionale n. 49/94, nella zona del Valdarno Inferiore dell'Azienda U.S.L. 5 di Pisa sono accorpatisi all'Azienda U.S.L. 11 di Empoli.

5. Per le aree corrispondenti agli ambiti territoriali dell'allegato 1 della legge regionale n. 49/94, «della Val di Nievole» della Azienda U.S.L. 3 di Pistoia «della Val di Cornia» e «dell'Elba» della Azienda U.S.L. 6 di Livorno, «del Valdarno» della Azienda U.S.L. 8 di Arezzo e per l'intera vigenza del piano sanitario regionale di cui al comma 1, si applicano le norme speciali e sperimentali di cui ai successivi articoli; gli stessi ambiti territoriali assumono la denominazione di aree a gestione sperimentale.

Art. 2.

Istituzione dell'Azienda U.S.L. 12 di Viareggio

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede all'avviso per la nomina del direttore generale dell'Azienda U.S.L. 12 di Viareggio. Per tale nomina la Giunta regionale osserva la procedura prevista dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 49/94.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. 12 di Viareggio provvede, d'intesa con il direttore generale dell'Azienda U.S.L. 2 di Lucca, alle operazioni di scorporo ed al subentro nella gestione della nuova Azienda U.S.L.

3. In ordine alle funzioni di collegio dei revisori dei conti si applica quanto previsto dall'art. 38, comma 6, della legge regionale n. 1/95.

Art. 3.

Disciplina delle Aree a gestione sperimentale di cui all'art. 1, comma 5

1. Le Aree a gestione sperimentale di cui all'art. 1, comma 5, sono disciplinate, per il periodo di vigenza del primo piano sanitario regionale, con le seguenti modalità:

a) a ciascuna area a gestione sperimentale è preposto un responsabile che svolge le funzioni connesse con l'utilizzo delle risorse riferentisi all'ambito dell'area a gestione sperimentale stessa, all'uopo delegate dal direttore generale, secondo la specifica disciplina prevista dal regolamento generale dell'Azienda U.S.L.;

b) il regolamento generale dell'Azienda U.S.L. individua formule organizzative che favoriscano, nel mantenimento del centro direzionale unitario dell'Azienda U.S.L., lo svolgimento autonomo delle funzioni operative nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/95. A tale scopo, il centro direzionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/95 si avvale del responsabile dell'Area a gestione sperimentale. Il regolamento generale dell'Azienda è adottato dal direttore generale dopo aver acquisito il parere obbligatorio del responsabile dell'Area a gestione sperimentale per quanto di sua competenza. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è predisposto uno specifico regolamento che disciplina le responsabilità direzionali dell'Area a gestione sperimentale;

c) nella utilizzazione delle risorse di bilancio, il volume di risorse da attribuire all'Area a gestione sperimentale è determinato secondo gli stessi criteri di riparto adottati in sede regionale, per l'assegnazione finanziaria all'Azienda U.S.L. In tali limiti è attribuita all'Area a gestione sperimentale autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'Azienda U.S.L.

d) il piano attuativo locale dell'Azienda U.S.L., articolato in due aree evidenziate distintamente la parte di competenza dell'Area a gestione sperimentale, che è predisposta, nelle forme di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 49/94, dal responsabile della stessa sulla base degli indirizzi della competente articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 49/94 per le Aziende U.S.L. 3 di Pistoia e 8 di Arezzo e, per l'Azienda U.S.L. 6 di Livorno, congiuntamente dalle due articolazioni zonali della Conferenza di cui sopra comprese nell'Area a gestione sperimentale;

e) la conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 49/94, si riunisce in sede plenaria in occasione dell'esame degli atti di bilancio e dell'approvazione del piano attuativo locale. Il regolamento della Conferenza stabilisce eventuali altre funzioni da esaminare in sede plenaria.

Art. 4.

Responsabile di Area a gestione sperimentale

1. Per le Aree a gestione sperimentale di cui all'art. 1, comma 5, il responsabile di Area a gestione sperimentale, per la durata della verifica, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale.

2. Per l'Azienda U.S.L. 6 di Livorno, il responsabile di Area a gestione sperimentale svolge anche le funzioni di responsabile di una delle due zone di cui all'allegato 1 della legge regionale n. 49/94, come modificato dall'art. 7 della presente legge, comprese nell'Area a gestione sperimentale.

Art. 5.

Nuova articolazione dell'Azienda U.S.L. di Empoli

1. L'Azienda U.S.L. 11 di Empoli si articola in due zone come individuate nell'allegato 1 di cui all'art. 7 della presente legge.

Art. 6.

Conclusioni delle sperimentazioni gestionali

1. Al termine del periodo di vigenza del primo piano regionale adottato ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 1/95, il Consiglio regionale provvede, in caso di verifica della validità gestionale, finanziaria ed operativa delle aree a gestione sperimentale istituite con la presente legge, alla trasformazione delle medesime in Aziende U.S.L. ai sensi delle leggi statali e regionali che le prevedono.

2. In caso di verifica negativa, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 7.

*Modifica dell'allegato 1 della legge regionale
29 giugno 1994, n. 49*

1. In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli, l'allegato 1 di cui alla legge regionale n. 49/94 è sostituito dall'allegato 1 di cui alla presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 23 marzo 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 14 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 20 marzo 1995.

(Omissis).

95R0661

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 29.

**Classificazione delle strutture turistiche ricettive. Pro-
roga scadenza.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23
del 31 marzo 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

1. Il termine di validità della classificazione degli alberghi e delle residenze turistiche alberghiere, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 1995 per effetto della legge regionale 27 ottobre 1981, n. 78 e successive modificazioni e dell'art. 1 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 37, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Il termine di validità della classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 1995 per effetto della legge regionale 29 ottobre 1991, n. 79 e successive modificazioni e dell'art. 3 della legge regionale 15 giugno 1987, n. 37 è prorogato al 31 dicembre 1996.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 marzo 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 febbraio 1995, ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 marzo 1995.

95R0682

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1995, n. 30.

**Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6
«Istituzione degli Albi Provinciali degli imprenditori
agricoli professionali» già modificata con legge regionale
16 maggio 1994, n. 38.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23
del 31 marzo 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 12 (norme transitorie) della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 risulta così modificato:

Al comma 1 il termine «31 dicembre 1994» è sostituito dal seguente termine: «31 dicembre 1995».

Al comma 2 le parole «nella sottosezione di all'art. 1 lett. b)» sono sostituite dalle seguenti parole: «nella sottosezione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 marzo 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 marzo 1995.

95R0683

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 31.

**Intervento finanziario per l'esecuzione del II lotto della
strada «Molino della Frascetta - Casina di Sterza» in
provincia di Pisa.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25
del 7 aprile 1995)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 26 del 26 marzo 1994 è ammessa l'esecuzione del II lotto del progetto di ampliamento e modifica del tracciato stradale «Molino della Frascetta - Casina di Sterza» in quanto strada di adduzione alle discariche.

2. Ai fini dell'esecuzione del II lotto del progetto di cui al primo comma è assegnato al comune di Chianti un contributo straordinario fino all'importo massimo di L. 2.200.000.000.

L'Amministrazione regionale provvede all'impegno della spesa entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto appalto dei lavori e previa rideterminazione del quadro economico risultante a seguito dell'eventuale ribasso d'asta conseguito.

3. L'amministrazione regionale provvede altresì alla liquidazione dell'importo finanziario nel modo seguente:
50% entro sessanta giorni dalla presentazione del verbale di consegna dei lavori;
40% sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori;
10% entro sessanta giorni dalla presentazione del certificato di collaudo e del rendiconto complessivo della spesa.

Art. 2.

1. All'onere di L. 2.200.000.000 derivante dalla presente legge è fatto fronte la seguente variazione del bilancio di previsione 1995 deposta per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa:
(Omissis).

2. Con la legge di assestamento del bilancio 1995 è disposto il recupero a favore del cap. n. 50240 dell'importo di L. 2.200.000.000 attingendo alle maggiori entrate accertate ed incassate sul cap. n. 24983 del bilancio 1994.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 30 marzo 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 21 febbraio 1995 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 25 marzo 1995.

95R0841

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1995, n. 32.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Il variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 7 aprile 1995)

(Omissis).

95R0842

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1995, n. 33.

Modifica ed integrazione all'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 11 concernente la nomina degli amministratori straordinari ed il rinnovo dei collegi sindacali delle aziende di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 7 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo unico

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 11 è sostituito dal seguente:

«3. Gli amministratori straordinari decadono dall'incarico per una sopravvenuta causa di incompatibilità e nei casi previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli amministratori delle ATER è corrisposta una indennità mensile di carica pari all'80% dell'indennità dei Presidenti del Province, secondo la classificazione della provincia di riferimento nell'allegato B della legge 27 dicembre 1985, n. 816, calcolata applicando il limite massimo secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1, lettera a) della legge 25 marzo 1992, n. 81.

All'amministratore dell'ATER è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 90% dell'indennità dei Presidenti del Province con popolazione superiore ad un milione di abitanti calcolata applicando il limite massimo secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 1, lettera a) della legge 25 marzo 1993, n. 8

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 11 è aggiunto il seguente:

«4. Ai Presidenti ed ai membri dei Collegi sindacali dell'ARER e dell'ATER è corrisposta, rispettivamente, una indennità mensile di carica pari al 30% ed al 25% dell'indennità di Presidenti delle province, secondo la classificazione della provincia di riferimento nell'allegato B della legge 27 dicembre 1985, n. 816, calcolata applicando il limite massimo secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 1, lettera a) della legge 25 marzo 1993, n. 81».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale 21 febbraio 1995 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 2 marzo 1995.

95R0843

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 34.

Contributo straordinario per il ripiano del disavanzo economico-finanziario del soppresso consorzio di bonifica della Val d'Orcia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 7 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo unico

1. Per il ripiano del disavanzo economico-finanziario del soppresso Consorzio per la bonifica della Val d'Orcia è disposto con la presente legge, un contributo regionale straordinario pari L. 675.411.000.

2. Il contributo è destinato al pagamento a favore dell'Comunità montana Zona «1-2» - Area senese - delle anticipazioni operate per conto della gestione del disciolto Consorzio per la bonifica della Val d'Orcia, alla stessa affidata con deliberazione del Consiglio regionale dell'8 aprile 1980, n. 254.

3. L'amministrazione regionale provvederà ad erogare contributo alla Comunità montana Zona «1-2» - Area senese competente all'espletamento delle funzioni di liquidazione del Consorzio ai sensi della succitata deliberazione consiliare.

4. La Comunità montana dovrà procedere alla restituzione agli ex consorziati delle somme da questi anticipate per far fronte all'obbligazione.

5. Alla spesa derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1995, mediante prelievo dal Fondo di riserva per spese obbligatorie con la seguente variazione di bilancio per competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28 febbraio 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 marzo 1995.

95R0844

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 35.

Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle leggi regionali n. 60/88, 29/93 e 4/95.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana del 7 aprile 1995, n. 25)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Contributi regionali per la realizzazione dell'impianto di trattamento di Rosignano M.mo, della discarica di isola del Giglio, dell'impianto di compost verde di Campi Bisenzio, della Bonifica della ex discarica delle ceneri di Pietrasanta e la bonifica della ex discarica di Montemurlo.

1. Sono autorizzate per l'anno 1995:

a) l'erogazione al comune di Rosignano Marittimo di un contributo straordinario di L. 2.000.000.000 finalizzato alla realizzazione dell'impianto di selezione e compostaggio di rifiuti solidi urbani presso la discarica in località Scapigliato;

b) l'erogazione al comune di isola del Giglio di un contributo straordinario di L. 270.000.000 finalizzato al completamento della discarica in località Foggio alla Pagana;

c) l'erogazione al comune di Montemurlo di un contributo straordinario di L. 230.000.000 finalizzato all'esecuzione della bonifica del sito interessato dalla ex discarica del comune;

d) l'erogazione al comune di Pietrasanta di un contributo straordinario di L. 450.000.000 finalizzato all'esecuzione della bonifica del sito interessato dalla ex discarica di ceneri in località Falascaia;

e) l'erogazione al comune di Capraia Isola di un contributo straordinario di L. 200.000.000 finalizzato all'acquisto di attrezzature per la riduzione volumetrica di rifiuti solidi urbani;

f) l'erogazione alla Società Bioter di Campi Bisenzio di un contributo straordinario di L. 300.000.000 finalizzato al completamento dell'impianto di compost-verde sito nel comune stesso, previa stipula di convenzione con la Giunta Regionale che determini le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

2. All'erogazione dei contributi straordinari di cui al comma precedente provvede l'amministrazione regionale in base alle necessità di spesa documentata dai beneficiari in corrispondenza allo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 2.

Contributo regionale per l'impianto di gassificazione di Greve in Chianti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al comune di Greve in Chianti un contributo straordinario fino ad un importo di L. 1.500.000.000 da destinare a favore della Safi S.p.A. fino ad una quota pari all'80% dell'onere di spettanza della stessa società per l'esecuzione di interventi di ottimizzazione dell'impianto di gassificazione di Greve in Chianti.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma è subordinata all'accertamento di incasso delle entrate di cui al cap. 24983 «Somme versate dai Consorzi di E.E.L.L. in esecuzione protocollo d'intesa 28 febbraio 1992 tra regione Toscana ed E.E.L.L. firmatari dello stesso per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani» del bilancio del corrente esercizio.

3. Con apposito provvedimento, assunto ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 modificata dall'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 91, la Giunta Regionale provvede alle necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme indicate al secondo comma con la conseguente destinazione ai sensi del primo comma.

Art. 3.

Modifiche legge regionale n. 4/95

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1995, n. 4 sono aggiunte infine le seguenti lettere:

«p) la redazione di studi, ricerche, piani, programmi e la realizzazione di indagini tecniche per le materie inerenti la presente legge;

q) le approvazioni ed autorizzazioni necessarie alle sperimentazioni di impianti di recupero, trattamento e smaltimento definitivo.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 60 del 19 agosto 1988 e successive modifiche di cui alla legge regionale n. 64 del 6 settembre 1994.

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 60 è aggiunta infine la seguente lettera:

«c) erogazione di servizi in favore della Regione Toscana e degli Enti Locali in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti al fine di coordinare azioni e programmi volti all'incremento dell'efficienza ed efficacia ed alla qualificazione della spesa nell'espletamento delle funzioni di competenza.»

2. La lettera 4 dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 60 è così modificata:

Il Consiglio regionale approva la convenzione e stabilisce con legge la partecipazione della regione alla Società, nonché l'ammontare delle azioni da sottoscrivere, a condizione che la convenzione preveda, fra l'altro:

a) criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione che assicurino un'adeguata rappresentanza degli amministratori c/o tecnici delle aziende municipalizzate della Toscana e dei consorzi fra comuni che svolgono il servizio di smaltimento rifiuti;

b) la partecipazione alla Società da parte dei vari soggetti interessati in forme tali da garantire un capitale sociale iniziale non inferiore ai due miliardi di lire;

c) la facoltà di nomina, da parte della Regione, del direttore generale della Società;

d) l'autorizzazione preventiva del Consiglio di amministrazione della Società al trasferimento delle azioni, fermo il diritto di prelazione da parte dei soci, a soggetti economici privati che presentino adeguate garanzie economiche, tecniche e professionali come produttori o utilizzatori di materie prime secondarie;

e) «limitazione del diritto di opzione dei soci fondatori, in sede di aumento di capitale, a una quota non superiore all'85% delle nuove emissioni, ferma comunque la prevalente partecipazione della Regione e degli Enti locali»;

f) la esplicitazione degli scopi sociali in conformità ai seguenti indirizzi:

1) promozione dell'uso del combustibile alternativo;

2) promozione dell'uso del compost e dei fertilizzanti organici derivanti dalla frazione organica dei rifiuti;

3) promozione di tutte le iniziative atte a facilitare la commercializzazione delle materie risultanti dai processi di preselezione e di riciclaggio dei rifiuti;

4) promozione e partecipazione ad iniziative per l'individuazione e la sperimentazione di tecnologie e di procedure atte a ridurre la produzione di rifiuti, a facilitare il riutilizzo di frazioni normalmente presenti nei rifiuti, ad assicurare un idoneo smaltimento delle frazioni dei rifiuti non recuperabili ed in particolare dei rifiuti tossici e nocivi;

5) erogazione di servizi e prestazioni quali studi e indagini nonché attività di informazione, assistenza di interventi di smaltimento, di limitazione e di riutilizzo dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata;

6) fornitura di servizi di assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati, compresa quella per l'accesso ai benefici previsti da programmi di sostegno finanziario comunitari e nazionali in materia di tutela, educazione e formazione ambientale;

g) la precisazione delle seguenti modalità operative dell'Agenzia:

stipula diretta dei contratti di vendita delle materie seconde, dietro procura delle aziende produttrici;

pubblicazione di bollettini periodici sui flussi delle materie seconde, con particolare riferimento alla quantità, alle caratteristiche fisico-chimiche e merceologiche, ai prezzi correnti ed ai siti di produzione e di utilizzo;

invio, su richiesta delle singole aziende, di avvisi circa la possibilità di collocamento dei singoli rifiuti;

l'indicazione di criteri di determinazione del contributo da corrispondere da parte delle aziende che beneficiano dell'assistenza tecnica dell'Agenzia.

Art. 5.

Modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 29/9

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29 sono inseriti i seguenti:

«2.bis L'importo della fidejussione è pari all'importo delle spese previste per la realizzazione dell'intervento di bonifica approvato.

2.ter Le province, i comuni, le Comunità montane, i loro consorzi ed aziende rilasciando idonea fidejussione a favore della regione Toscana a garanzia dell'esecuzione dell'intervento per gli importi che nel provvedimento di approvazione del progetto non risultano, dalle certificazioni di cui all'art. 53 legge n. 142/1990, finanziati ed imputati a specifico capitolo di bilancio dell'ente.

Art. 6.

Interventi per stralci funzionali

2. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 12 maggio 1993, n. 29 integrata con la legge regionale n. 85/1994 è inserito il seguente art. 4-ter approvazione per stralci funzionali dei progetti di bonifica presentati da soggetti pubblici:

«4-ter Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, l'amministrazione regionale, sulla base di un progetto generale, e di un piano economico-finanziario che dimostri la possibilità di coprire l'intero importo dell'intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare, sentito il comitato tecnico, anche singoli stralci funzionali del progetto generale qualora sia dimostrato, che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l'inquinamento. Per detti progetti l'importo della fidejussione è calcolato sul progetto generale.

Art. 7.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, ammontanti rispettivamente a L. 3.450.000.000, e L. 1.000.000.000 fanno carico ai capitoli istituiti con la variazione di bilancio del corrente esercizio di cui al successivo comma.

2. Agli stati di previsione della parte «Spesa» del bilancio del corrente esercizio sono apportate per analoghi importi in competenza e cassa le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Con la legge di assestamento del bilancio 1995 è disposto il recupero a favore del cap. 50240 dell'importo di L. 2.000.000.000 attingendo alle maggiori entrate accertate ed incassate nel cap. 24983, rispetto allo stanziamento definitivo sul corrispondente capitolo di spesa 12523 del bilancio 1994, nonché alle economie di stanziamento sullo stesso capitolo 12523.

4. Con la stessa legge è altresì disposto il recupero a favore del cap. 50240 dell'importo di L. 1.200.000.000 derivante dal trasferimento, per pari importo, nel bilancio 1994; istituito con legge regionale n. 83/1994.

Art. 8.

1. I contributi straordinari di cui alla presente legge sono assoggettati per gli Enti Locali agli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'art. 25, comma 17, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 144 e dall'art. 1, settimo comma del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 1^o marzo 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 marzo 1995.

95R0845

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n. 36.

Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo di garanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 7 aprile 1995, n. 25).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell'artigianato e dell'associazionismo artigiano di garanzia in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante le norme quadro per l'artigianato, nell'ambito delle norme della L.R. 9 giugno 1992, n. 26 sulle procedure della programmazione.

2. La Regione Toscana a tal fine individua come strumento funzionale di intervento il Consorzio regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia, che assume la denominazione «Artigiancredito Toscano», e riconosce il carattere di mutualità delle Cooperative Artigiane di Garanzia e dei Consorzi Artigiani Fidi, iscritti nella apposita sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane, che negli articoli successivi della presente legge sono rispettivamente denominati «Cooperative» e «Consorzi».

Art. 2.

Artigiancredito Toscano

1. L'Artigiancredito Toscano, costituito dalle Cooperative e dai Consorzi, nonché da altri soggetti di diritto pubblico o privato, ha finalità di garanzia, informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore delle Cooperative e Consorzi nonché dei soci delle medesime.

2. La Giunta regionale si avvale dell'Artigiancredito Toscano quale strumento funzionale e di supporto dell'attività amministrativa connessa alla incentivazione dell'artigianato, attraverso la stipula di convenzioni che definiscono l'ambito e le procedure di svolgimento dei compiti tecnici ed istruttori.

3. L'Artigiancredito Toscano e la Fidi Toscana S.p.a., nell'ambito delle reciproche autonomie, coordinano anche attraverso rapporti convenzionali, la rispettiva attività per ottimizzare l'intervento a favore dell'economia e dell'artigianato toscano.

TITOLO II

INTERVENTI AGEVOLATIVI

Art. 3.

Natura degli interventi

1. La Regione concede contributi all'Artigiancredito Toscano:

a) per la copertura, delle perdite subite a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le Cooperative ed i Consorzi;

b) per la costituzione o dotazione di fondi diretti alla concessione di garanzie sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le Cooperative ed i Consorzi;

c) per i programmi di attività diretti all'assistenza, all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle Cooperative e Consorzi nonché all'attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti;

d) per l'erogazione dei contributi in conto interesse, da liquidarsi in forma attualizzata, a favore dei soci delle Cooperative e dei Consorzi sulla base di specifici programmi di sviluppo articolati territorialmente e settorialmente, con particolare riferimento alla promozione dell'associazionismo economico, all'exportazione e all'innovazione anche nel campo della tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché contributi in conto interesse a favore delle imprese artigiane in base a specifici interventi settoriali e/o territoriali della Regione Toscana relativi al credito.

2. La Regione inoltre concede, nel triennio 1995-1997, contributi diretti:

a) all'Artigiancredito Toscano per garantirne la dotazione di un adeguato patrimonio;

b) alle Cooperative e ai Consorzi per agevolare fusione tra le stesse Cooperative e tra i Consorzi e le Cooperative. Per l'ottenimento dei contributi, l'organismo associativo risultante dalla fusione deve corrispondere, per numero di associati, per consistenza del patrimonio e per strutture tecniche, alle caratteristiche che la Giunta regionale determina con apposito atto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in modo da perseguire l'ottimizzazione delle forme associative anche rispetto alla loro distribuzione territoriale.

3. Ulteriori risorse finanziarie sono erogate all'associazionismo artigiano di garanzie e/o direttamente a favore delle imprese artigiane da parte del sistema camerale della Toscana, sulla base di intese tra Regione ed Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana.

Art. 4.

Determinazione dei contributi, modalità di erogazione e procedimento

1. Nell'ambito del Programma regionale di Sviluppo e particolare del programma obiettivo politica dell'impresa, degli stanziamenti del bilancio annuale di previsione e di eventuali direttive del Consiglio regionale, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, entro il mese di Aprile di ciascun anno:

a) l'importo, per singole annualità, del contributo previsto dalla lett. a) del precedente art. 3, primo comma, tenendo conto:

1) dei volumi di credito che si intende attivare con il contributo regionale;

2) della percentuale degli esborsi subiti dall'Artigiancredito Toscano nell'anno precedente per insolvenze dei soci delle Cooperative e Consorzi associati;

3) delle variazioni per eccesso o per difetto delle perdite effettivamente subite dall'Artigiancredito Toscano rispetto al contributo erogato ai fini della conseguente compensazione;

4) degli importi comunque introitati dall'Artigiancredito Toscano a seguito di azioni di recupero, sia in linea capitale che in conto interessi, relative ad insolvenze nonché da disponibili derivanti da estinzioni anticipate di prestiti o per qualsiasi altra causa;

b) l'importo del contributo previsto dalla lett. b) del precedente art. 3, 1° comma, tenendo conto:

1) che l'intervento regionale sui fondi non superi il 50% del fondo, dovendo l'altro 50% essere assicurato dalle Cooperative e Consorzi;

2) che la natura dell'intervento di concessione delle garanzie sia sussidiaria;

3) di ogni altro elemento utile ad una gestione ottimale anche in relazione ai contenuti delle convenzioni previsti dal successivo articolo 5;

c) l'importo del contributo previsto dalla lett. c) del precedente art. 3, primo comma, tenendo conto:

1) dei programmi di attività diretti alla assistenza all'informazione tecnico-finanziaria, all'aggiornamento dei soci delle Cooperative e Consorzi nonché alla attività di qualificazione professionale e aggiornamento dei loro addetti che l'Artigiancredito Toscano presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale;

2) delle attività tecniche, e/o istruttorie che l'Artigiancredito Toscano è chiamato a svolgere sulla base delle convenzioni indicate dal secondo comma del precedente art. 2;

d) l'importo dei contributi di cui alla lett. d) del precedente art. 3, primo comma, adottando contestualmente appositi specifici programmi anche su proposta dell'Artigiancredito Toscano;

e) per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'importo del contributo di cui alla lett. a) del secondo comma del precedente art. 3 che non può superare l'ammontare corrispondente a tre volte il capitale sociale sottoscritto dalle Cooperative e Consorzi aderenti;

f) per gli anni 1995, 1996 e 1997, l'importo dei contributi di cui alla lett. b) del 2° comma del precedente art. 3 finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese di fusione e delle spese di gestione del primo anno di attività, nonché l'importo dei contributi finalizzati al consolidamento del patrimonio risultante dalla fusione qualora quest'ultimo costituisca l'unico elemento insufficiente fra quelli determinati dalla Giunta regionale in attuazione dell'atto di cui alla lettera b), del secondo comma dell'art. 3. La liquidazione dei contributi avviene a seguito di presentazione dell'atto di fusione. Per la definizione del contributo, l'Artigiancredito Toscano presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sul numero e tipologia delle fusioni realizzabili nell'anno.

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma precedente, stabilisce il procedimento di presentazione delle domande e della relativa documentazione, il procedimento di impegno di liquidazione ed erogazione dei contributi. La Giunta regionale stabilisce inoltre gli obblighi di periodica comunicazione e rendicontazione:

a) dello stato di utilizzo dei contributi;

b) delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito da parte dell'Artigiancredito Toscano conformemente a quanto previsto dal successivo art. 6;

c) del corretto adempimento da parte dell'Artigiancredito Toscano e delle Cooperative e Consorzi associati di tutti gli obblighi di legge previsti per le forme associative e per le specifiche funzioni svolte in ambito creditizio.

3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull'attività svolta nell'anno precedente dall'Artigiancredito Toscano.

Art. 5.

1. I contributi di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 3, sono utilizzati dall'Artigiancredito Toscano nelle forme stabilite da convenzioni stipulate fra l'Artigiancredito stesso e gli Enti creditizi, sulla base di appositi schemi di convenzioni approvati dalla Giunta regionale.

2. Le convenzioni intese ad utilizzare i fondi previsti dal precedente art. 3, comma 1, lett. a), finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate alle singole Cooperative e Consorzi, prevedono che:

a) siano prestate garanzie primarie nella misura non superiore al 50% sulle operazioni di credito assistite dall'Artigiancredito Toscano;

b) l'importo di ciascuna operazione garantita non sia superiore a quello stabilito anno per anno dalla delibera della Giunta regionale di cui al precedente art. 4 e sia comunque rapportato alle quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della Cooperativa e Consorzio;

c) la relativa durata non ecceda i 60 mesi;

d) la ripartizione dell'intervento a garanzia tra l'Artigiancredito Toscano e la Cooperativa o Consorzio interessato avvenga nella misura percentuale rispettivamente del 60% e del 40%.

e) alla copertura della suddetta percentuale del 40% a carico delle singole Cooperative o Consorzi sia provveduto con versamenti all'Artigiancredito Toscano antecedenti alla concessione delle garanzie a favore dei soci;

f) l'Artigiancredito Toscano si impegni a comunicare agli Istituti di Credito convenzionati il volume di credito attivabile da parte di ogni singola Cooperativa o Consorzio nonché le relative variazioni;

g) la regolamentazione dell'erogazione degli eventuali contributi in conto interesse.

3. Le convenzioni intese ad utilizzare i fondi previsti dal precedente art. 3, comma 1, lett. b), finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate alle singole Cooperative e Consorzi, prevedono che:

a) siano prestate garanzie sussidiarie nella misura non superiore al 50% sulle operazioni di credito assistite dall'Artigiancredito Toscano;

b) l'importo di ciascuna operazione garantita non sia superiore a quello stabilito anno per anno dalla delibera della Giunta regionale di cui al precedente art. 4 e sia, comunque, rapportato alle quote sociali effettivamente sottoscritte e versate dal socio della Cooperativa e Consorzio;

c) la relativa durata non ecceda i 120 mesi;

d) la ripartizione dell'intervento a garanzia tra l'Artigiancredito Toscano e la Cooperativa o Consorzio interessato avvenga nella misura percentuale rispettivamente del 50%;

e) alla copertura della suddetta percentuale del 50% a carico delle singole Cooperative o Consorzi sia provveduto con versamenti, anche per tranches, all'Artigiancredito Toscano antecedenti alla concessione delle garanzie a favore dei soci;

f) l'Artigiancredito Toscano si impegni a comunicare agli Enti creditizi convenzionati il volume di credito attivabile da parte di ogni singola Cooperativa o Consorzio e le relative variazioni;

g) la regolamentazione dell'erogazione degli eventuali contributi in conto interesse.

TITOLO III

STATUTI DELLE FORME ASSOCIATIVE DI GARANZIA

Art. 6.

1. Ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore l'Artigiancredito Toscano provvede ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità e scopo non di lucro;

b) diritto di voto negli organi sociali da parte dei soci riferito alle entità della loro base associativa;

c) compiti di rappresentanza delle Cooperative e Consorzi associati nei confronti della Regione Toscana, oltre ai compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza tecnica e amministrativa;

d) presenza nel consiglio di amministrazione di due membri in rappresentanza della Regione Toscana e di un membro in rappresentanza dell'Unione regionale delle Camere di commercio della Toscana;

e) presenza nel Consiglio di amministrazione di due membri, uno per ciascuna Associazione dell'Artigianato maggiormente rappresentativa, nominati dalla Commissione regionale per l'Artigianato;

f) istituzione di un Collegio dei probiviri;

g) designazione da parte della Regione Toscana dei tre componenti effettivi del Collegio sindacale scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. In ogni caso, ad esclusione del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri, la maggioranza dei componenti degli organi sociali è nominata dalle Cooperative e Consorzi per almeno i due terzi.

3. La Giunta regionale designa i membri di cui al 1° comma, lettera d), tra i funzionari regionali con particolare esperienza in materia d'artigianato e di credito. Il Consiglio regionale designa i membri di cui al 1° comma, lettera g), con voto limitato a due.

Art. 7.

Statuto delle Cooperative e dei Consorzi

1. Ai fini dell'accesso ai benefici della presente legge, le Cooperative ed i Consorzi provvedono, entro un anno dalla sua entrata in vigore, ad adeguare, in caso di difformità, il proprio Statuto ai seguenti principi:

a) fini di mutualità e scopi non di lucro;

b) presenza di imprese non artigiane nei limiti massimi previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 «Legge quadro per l'artigianato»;

c) diritto di voto negli organi sociali riferito alla persona dei soci e non alla relativa quota di partecipazione al capitale sociale;

d) designazione di un membro del consiglio di amministrazione o del comitato tecnico da parte della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura territorialmente competente;

e) istituzione di un Collegio dei probiviri;

f) designazione del presidente del Collegio sindacale da parte della provincia nel cui territorio ha sede la Cooperativa o il Consorzio, scelto fra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

g) osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni all'Artigiancredito Toscano da parte della Cooperativa o Consorzio associato, e rispetto, entro le linee di sviluppo approvate annualmente dall'assemblea dei soci dell'Artigiancredito Toscano, delle procedure stabilite dal Consiglio di amministrazione dello stesso Artigiancredito Toscano per la gestione dei fondi regionali.

TITOLO IV **NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE**

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Sino alla stipula delle convenzioni previste dall'art. 5 restano valide le convenzioni attualmente in essere tra il Consorzio regionale fra le Cooperative artigiane di garanzia e gli enti creditizi.

2. È abrogata la legge regionale 16 febbraio 1987, n. 12, fermo restando le obbligazioni e gli impegni in corso.

Art. 9.

Norme finanziarie

1. Agli oneri della presente legge decorrenti dall'anno 1995 si fa fronte per tale anno con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 13348, 13350 e 13351 del bilancio 1995 e, per gli anni successivi, con leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 1995

- CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 marzo 1995 ed è stata vista dal Commissario del Governo il 28 marzo 1995.

95R0846

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 31.

Modifiche alla tabella degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali allegata alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 27 del 13 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Gli ambiti territoriali numeri 4, 5, 7, 9 e 10 della tabella «Ambiti territoriali» allegata alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 22, sono così modificati:

n. 4: Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Serra de' Conti;

n. 5: Apiro, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelpiano, Cingoli, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo;

n. 7: Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Loreto, Montemarciano, Monte San Vito, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo;

n. 9: Appignano, Belforte sul Chienti, Caldara, Campo, rotondo di Fiastone, Cessapalombo, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia;

n. 10: Acquacina, Bologna, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiandra, Fiori, monte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pievevogliana, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 7 aprile 1995

RECCHI

95R0735

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 32.

Interpretazione autentica dell'art. 29, comma 3, della legge Regionale 7 aprile 1988, n. 10 concernente «Organizzazione Turistica Regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dalle spese di funzionamento di cui all'art. 29, comma 3, della legge Regionale 7 aprile 1988, n. 10 devono intendersi escluse quelle relative al personale che debbono comunque rientrare nella quota di riparto di cui all'art. 31, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 12 aprile 1995

RECCHI

95R0820

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 33.

Contributi straordinari a favore dell'Ente autonomo della calzatura marchigiana con sede in Civitanova Marche e dell'Ente autonomo fiera di Ancona per spese di funzionamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario

1. In attesa della nuova legge regionale di disciplina organica delle manifestazioni fieristiche, la Regione concede all'Ente autonomo per la calzatura marchigiana con sede in Civitanova Marche un contributo straordinario dell'ammontare complessivo di lire 1.250 milioni.

2. In attesa della legge di riordino della disciplina delle manifestazioni fieristiche e concesso all'Ente autonomo Fiera di Ancona un contributo straordinario di lire 500 milioni.

3. I contributi sono destinati a fronteggiare, con le priorità stabilite dalla legge, le spese di funzionamento degli enti e vengono erogati su richiesta dei legali rappresentanti accompagnata dalla documentazione attestante l'esposizione debitoria e nei limiti della stessa.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1995, una spesa di lire 1.750 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, per lire 1.150 milioni, mediante riduzione dell'apposito stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 all'uopo utilizzando la partita 6 dell'elenco 1 e per lire 600 milioni mediante utilizzo di quota parte della partita 9 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte, per l'anno 1995, a carico del capitolo 3212102 dello stato di previsione della spesa che si istituisce con la seguente denominazione: «Contributo straordinario all'ente autonomo per la calzatura marchigiana con sede in Civitanova Marche e all'Ente autonomo Fiera di Ancona per spese di funzionamento» con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.750 milioni.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 1.750 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 12 aprile 1995

RECCHI

95R0821

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 34.

Interventi per favorire nuova imprenditorialità giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, promuove, attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie, nuove attività imprenditoriali poste in essere da società di persone, con esclusione delle società di fatto, cooperative o imprese individuali aventi sede legale ed effettiva nelle Marche.

2. Per nuove attività imprenditoriali in agricoltura si intendono quelle specificate dall'art. 10 del regolamento CE del 15 luglio 1991, n. 2328.

3. Sono ammesse a finanziamento altresì le attività di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agricole biologiche.

4. Per nuove attività imprenditoriali si intendono quelle promosse dai soggetti di cui al comma 1 aventi i requisiti di cui all'art. 2, la cui iscrizione al registro delle ditte della competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, allo SCAU per quelle agricole, non sia antecedente al 10 gennaio dell'anno nel quale vengono presentate le domande di cui all'art. 4.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Gli imprenditori di cui all'art. 1, per accedere alle agevolazioni di cui all'art. 3, devono avere un'età compresa tra i diciotto e i trentadue anni. Nel caso di società o cooperative, il suddetto requisito deve essere posseduto da almeno il cinquantuno per cento dei soci, che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.

2. Il limite di età è elevato a quaranta anni per:

- a) i lavoratori licenziati o in mobilità;
- b) i laureati;
- c) i portatori di handicap con invalidità superiore al quaranta per cento;
- d) gli emigrati che alla data di presentazione della domanda siano rientrati in Italia da non oltre due anni e residenti nelle Marche;
- e) gli immigrati extracomunitari regolarizzati e residenti nelle Marche;
- f) le donne, escluse le madri, per le quali il suddetto limite è elevato a cinquantacinque anni, purché disoccupate da almeno un anno alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 4;
- g) gli ex detenuti;
- h) i lavoratori agricoli di cui al comma 2 dell'art. 1.

3. Le cooperative devono essere iscritte al registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ed i loro Statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole di cui all'art. 26 dello stesso decreto.

Art. 3.

Concessione delle agevolazioni

1. Per le finalità di cui all'art. 1 vengono concesse le seguenti agevolazioni finanziarie per:

a) spese di impianto, attrezzature e scorte di materie prime: prestito senza interessi, da restituirsi in cinque rate annuali con scadenza al 30 giugno di ogni anno a partire dal secondo successivo a quello in cui il prestito è stato erogato, pari al 60 per cento della spesa ammissibile e, comunque, fino al limite di 100 milioni. I predetti limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento ed a lire 140 milioni per le cooperative;

b) spese di gestione: contributo a fondo perduto, da erogare in un triennio, pari al 60 per cento della spesa ammissibile per il primo anno, al 30 per cento per il secondo e al 20 per cento per il terzo e comunque fino al limite massimo di lire 80 milioni complessivi. Il limite del 60 per cento è elevato al 70 per cento per le cooperative;

c) spese per assistenza tecnica: contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della spesa ammissibile nella fase di avviamento dell'attività progettuale relativamente al primo anno, per un importo massimo di lire 10 milioni.

2. Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:

a) persone giuridiche e titolari di imprese individuali che abbiano già usufruito dei benefici di cui alle leggi regionali 7 ottobre 1987, n. 35, 31 ottobre 1988, n. 39 e 9 settembre 1993, n. 22;

b) persone giuridiche nelle cui compagnie sociali risultino persone giuridiche o fisiche che abbiano goduto, in qualità di società o cooperative o in qualità di imprese individuali, dei benefici previsti dalle leggi regionali di cui alla lettera a).

3. Non sono ammissibili a finanziamento spese conseguenti ad operazioni di carattere economico e/o finanziario operate fra la società e le persone fisiche componenti la compagine societaria e società o persone fisiche che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o che risultino in rapporto di collegamento e controllo della stessa.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate alla giunta regionale entro il 30 aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre di ciascun anno, corredate da un progetto d'impresa concernente:

a) le finalità generali dell'iniziativa, gli obiettivi, le previsioni di sviluppo;

b) il mercato di riferimento;

c) la descrizione del prodotto e del processo produttivo ovvero dei servizi e delle modalità di erogazione degli stessi;

d) il personale;

e) la struttura finanziaria;

f) i bilanci di previsione, opportunamente illustrati, relativi ai primi tre anni di attività progettuale;

g) l'elenco di altri benefici richiesti ed eventualmente ottenuti sulla base di altre disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;

h) l'elenco dettagliato delle spese per le quali si chiede l'intervento regionale;

i) il curriculum vitae della persona eventualmente incaricata della assistenza tecnica.

2. Al progetto devono essere allegati i curricula vitae dei soci attuatori dell'iniziativa o del titolare dell'impresa individuale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in sede di prima applicazione della presente legge, le modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei contributi, nonché i criteri di valutazione cui deve attenersi il nucleo di valutazione di cui all'art. 6 nell'esame dei progetti presentati e delle eventuali successive varianti dei progetti ammessi a finanziamento.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la giunta regionale può rideterminare le modalità ed i criteri di cui al comma 3 per i progetti che verranno presentati nell'anno successivo.

5. Dopo l'esecutività delle delibere di cui ai commi 3 e 4, la giunta regionale non può effettuare alcuna altra delibera di precisazione, modifica o chiarimento.

Art. 5.

Priorità

1. A parità di qualificazione tecnica dei progetti è riconosciuta priorità:

a) alle iniziative costituite da donne o a prevalente componente femminile;

b) alle società cooperative;

c) alle imprese che utilizzano nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione;

d) alle imprese localizzate nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento CE 2052/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) alle imprese che favoriscono l'inserimento nell'attività lavorativa di portatori di handicap o di ex detenuti.

2. Viene altresì attribuita priorità di finanziamento ai progetti che incrementano il recupero e riciclaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde ed i progetti che perseguono in via principale l'obiettivo del risparmio e dell'uso razionale delle risorse idropotabili, nonché quelli che concorrono al risanamento delle risorse idriche.

Art. 6.

Nucleo di valutazione

1. Alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti provvede, secondo l'ordine cronologico con il quale sono presentati, entro sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione previsti dal comma 1 dell'art. 4, il nucleo di valutazione costituito presso il servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione con decreto del presidente della Giunta regionale del 17 marzo 1994, n. 127.

2. Il nucleo, composto dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro che lo presiede, dal dirigente del servizio programmazione e da tre esperti nominati dal consiglio regionale, scelti in base a documentati requisiti di esperienza e professionalità in materia di mercato del lavoro, formazione professionale ed economia aziendale, commerciale e marketing, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. La durata dell'incarico si intende comunque prorogata per l'esame delle varianti di cui al precedente art. 4, comma 3 e di cui al successivo art. 8.

3. Il nucleo, previo colloquio con i soggetti proponenti, esprime parere motivato sui progetti ammessi a valutazione sulla base della relazione istruttoria redatta dal servizio formazione professionale e problemi del lavoro, predispone la graduatoria e individua le spese, compresi i relativi costi, da ammettere a finanziamento.

4. Ai lavori del nucleo assiste, con funzioni di segretario, un funzionario del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione, designato dal dirigente del servizio medesimo.

5. Ai componenti del nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive integrazioni e modificazioni. L'indennità di presenza per ogni giornata di seduta è fissata in lire 180.000.

Art. 7.

Erogazione delle agevolazioni

1. Entro i trenta giorni successivi alla acquisizione del parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 6 e della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, il dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro adotta il provvedimento con il quale approva la graduatoria, quantifica per ogni singolo progetto la spesa da ammettere a finanziamento ed attiva le procedure di concessione dei benefici di cui all'art. 3.

2. L'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 3, è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla sottoscrizione di apposita convenzione fra la Regione Marche ed i beneficiari ed alla concessione di cauzione assicurativa o garanzia fidejussoria stipulata a favore della Regione. Ai soggetti che ne facciano richiesta il prestito può essere anticipato, con decreto del dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, per una quota pari al sessanta per cento dello stesso e con le medesime modalità di erogazione e restituzione. In sede di stipula della convenzione suddetta i beneficiari si obbligano a non alienare né distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto, gli impianti e le attrezzature finanziati con il contributo regionale.

3. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 lettere b) e c) dell'art. 3, è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

4. La liquidazione dei contributi è effettuata con proprio decreto dal dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, di cui ai commi 2 e 3, che risulti conforme al progetto ammesso a finanziamento.

5. Ai progetti non finanziati nell'esercizio finanziario nel quale è stata presentata la domanda per esaurimento dei fondi o per chiusura dell'esercizio medesimo è riconosciuta priorità nell'utilizzo delle disponibilità recate, per le medesime finalità di cui alla presente legge, dal bilancio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo.

Art. 8.

Adempimenti successivi alla presentazione delle domande

1. Le società o cooperative che hanno presentato domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di comunicare:

a) qualsiasi variazione della compagine sociale avvenuta nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui tale variazione investa oltre la metà dei soci, il nucleo di valutazione di cui all'art. 6 provvede al riesame del progetto di impresa;

b) ogni eventuale variazione al progetto, con la documentazione atta a dimostrare che le modifiche non comportano riduzione dell'efficacia del progetto medesimo. La giunta regionale approva la variazione con le modalità stabilite con la deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 4, eventualmente avvalendosi del parere del nucleo di valutazione di cui all'art. 6.

Art. 9.

Decadenza

1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dai contributi concessi qualora:

a) le quote di partecipazione delle società e delle cooperative, vengano alienate nel quinquennio successivo alla presentazione della domanda a soggetti non aventi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2;

b) i beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 3 non presentino entro centottanta giorni dalla data di erogazione della stessa la rendicontazione delle spese sostenute;

c) a seguito di ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese vengano accertate, anche avvalendosi del parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, gravi inadempienze o quando risulti compromessa l'attuazione dei progetti finanziati;

d) si verifichi, nel quinquennio successivo alla data di presentazione della domanda, una variazione della compagine sociale che investa una percentuale pari o superiore ai due terzi dei soci o il trasferimento della sede legale ed effettiva fuori del territorio regionale;

e) si verifichi l'esito negativo del riesame di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 8 o la mancata approvazione di cui alla lettera b) del medesimo articolo.

2. La decadenza comporta l'obbligo di restituzione delle somme preventivamente percepite.

Art. 10.

Programma di informazione

1. La Giunta regionale con la collaborazione degli enti locali, delle camere di commercio e dei BIC, attua un programma d'informazione sugli obiettivi della presente legge, promuove l'analisi e la diffusione dei risultati degli interventi sull'occupazione giovanile ed attiva sistemi di monitoraggio delle iniziative ammesse a finanziamento.

Art. 11.

Fondo di rotazione

1. Alla concessione del prestito di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 3, si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 22 e denominato «Fondo di rotazione per il prestito sulle spese di impianto ed attrezzature sostenute dalle imprese ammesse alle provvidenze concesse per favorire nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili».

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è stabilita in lire 3.400 milioni per il 1995 ed in lire 3.400 milioni per il 1996. Il fondo è alimentato, inoltre, dalle somme economizzate e che vengono rimborsate dai beneficiari dei prestiti di cui al comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35, come integrato dall'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1988, n. 39, nonché dai beneficiari dei prestiti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 22.

3. La Giunta regionale è autorizzata a iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 321/202 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci, importi pari alle somme recuperate per effetto del comma 1, lettera a), del precedente art. 3, mediante deliberazioni da presentare al consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro sessanta giorni.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, le seguenti spese:

a) per le attività di cui all'art. 10, lire 100 milioni;

b) per la concessione dei prestiti previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 3, lire 3.400 milioni;

c) per la concessione dei contributi sulle spese di gestione previsti dal comma 1, lettera b), dell'art. 3, nonché per la concessione dei contributi per le spese di assistenza tecnica previste dal comma 1, lettera c), dell'art. 3, lire 3.100 milioni;

d) per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 6.600 milioni relativo all'anno 1995 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio dello stesso anno, partita n. 4 elenco n. 1;

b) per l'onere di lire 6.600 milioni relativo all'anno 1996 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 a carico del capitolo 5100101 elenco n. 1 partita n. 4;

c) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 281/1970 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli, che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa dello stesso anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a1) «Iniziativa per l'illustrazione, l'analisi e la diffusione dei risultati dell'intervento in favore dei soggetti attuatori dei progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali, in particolare giovanili e femminili», lire 100 milioni;

a2) «Fondo di rotazione per il finanziamento delle spese di impianto e di investimento per attrezzature delle imprese ammesse alle provvidenze di cui al comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35, come integrato dall'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1988, n. 39 e di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1993, n. 22», lire 3.400 milioni;

a3) «Contributi triennali ai soggetti attuatori dei progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, nelle spese di gestione, escluse le spese per il personale dipendente, art. 6, comma 1 legge regionale 7 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 31 ottobre 1988, n. 39 e art. 4, comma 1, lettere b) e c), legge regionale 9 settembre 1993, n. 22», lire 3.100 milioni;

b) per l'anno 1996, a carico dei corrispondenti capitoli.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione 1995 sono ridotti di lire 6.600 milioni.

Art. 13.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande di ammissione ai benefici vanno presentate a partire dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 4, che viene adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le imprese che si sono costituite nell'anno 1994 possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'inizio delle attività progettuali, ai fini della deduzione delle spese da ammettere a finanziamento, decorre dalla data indicata nel progetto stesso.

Art. 14.

Abrogazione

1. La legge regionale 9 settembre 1993, n. 22 è abrogata.

Art. 15.

Norma finale

1. I benefici concessi ai sensi della legge regionale 9 settembre 1993, n. 22 sono liquidati con le modalità previste dalla legge medesima.

Art. 16.

Efficacia delle norme

1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 12 aprile 1995

RECCHI

95R0822

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 35.

Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture nelle aree urbane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La Regione, allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità del piano energetico nazionale e della legge 10 gennaio 1991, n. 10, interviene per:

a) la riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico nei centri urbani, attraverso la diffusione sperimentale di veicoli elettrici dotati di accumulatori;

b) il risparmio energetico da conseguirsi tramite la riduzione della dipendenza dal petrolio, l'utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato (cogenerazione), nonché l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili.

Art. 2.

Iniziativa

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione:

a) incentiva l'acquisto di veicoli elettrici dotati di accumulatori;

b) incentiva la realizzazione di infrastrutture di ricarica e ricambio rapido dei moduli di batterie nelle aree urbane;

c) promuove progetti dimostrativi e di diffusione per l'introduzione di veicoli elettrici ed il miglioramento del sistema di gestione delle batterie;

d) incentiva gli enti locali alla creazione di parcheggi riservati ai veicoli elettrici.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

a) per veicolo a trazione elettrica o veicolo elettrico, si intende ogni mezzo di trasporto in cui la trazione deriva da un motore elettrico installato sullo stesso veicolo ed alimentato da accumulatori;

b) per infrastrutture per i veicoli elettrici, si intendono gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo.

Art. 4.

Esenzione da limitazioni alla circolazione

1. Provvedimenti di restrizione al traffico emanati dalle autorità regionali o locali motivati da ragioni di tutela dell'inquinamento atmosferico e comunque da ragioni di tutela ambientale debbono escludere dall'ambito delle restrizioni i veicoli elettrici.

Art. 5.

Incentivazione all'acquisto di veicoli elettrici

1. La Regione concede, a persone fisiche, giuridiche e ad enti pubblici, contributi per l'acquisto o per la locazione finanziaria di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 50 per cento del prezzo di listino, IVA esclusa.

2. La misura del contributo è determinata annualmente dalla giunta regionale tenendo conto della differenza del prezzo di un veicolo elettrico ed un veicolo con motore a combustione interna.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina:

a) la documentazione da prodursi unitamente alla richiesta del contributo ed il termine di presentazione delle relative domande;

b) i criteri selettivi e prioritari da osservarsi nella concessione dei contributi.

4. La concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale, la liquidazione degli stessi è disposta previa acquisizione da parte dei beneficiari di copia autenticata dei documenti di immatricolazione del veicolo elettrico acquistato, ovvero, in caso di locazione finanziaria, di copia del contratto.

Art. 6.

Realizzazione di progetti di diffusione

1. La Giunta regionale finanzia, con contributi in conto capitale, la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici e relative infrastrutture di sosta e/o di ricarica presentati da comuni, enti pubblici, aziende municipalizzate, società e consorzi, da selezionare mediante bando di concorso. Il finanziamento viene concesso anche quando detti interventi siano inseriti all'interno di progetti complessivi legati alla mobilità urbana, ivi compresi i parcheggi misti.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale determina con il bando di concorso annuale:

a) la documentazione da produrre e da allegare alla richiesta;

b) le quote massime di contribuzione regionale.

3. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, la giunta regionale istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30.

Art. 7.

Limitazione alla concessione dei contributi

1. I contributi regionali, di cui agli articoli 5 e 6, non sono cumulabili con eventuali contributi statali concessi per le stesse iniziative.

2. Gli enti pubblici hanno la priorità nella concessione dei contributi.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la concessione di contributi per lire 610 milioni di cui:

a) lire 360 milioni per contributi di parte corrente per l'acquisto e la locazione finanziaria dei veicoli elettrici di cui all'art. 5;

b) lire 250 milioni per contributi in conto capitale per gli interventi infrastrutturali e per i progetti di diffusione, di cui all'art. 6.

2. L'entità della spesa, per i singoli capitoli, per gli anni successivi sarà stabilita con legge di approvazione del bilancio.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 610 milioni di cui al comma 1, si fa fronte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del fondo globale per oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti al capitolo 5100101, partita 4, elenco 1. Per gli anni successivi si provvede mediante le entrate proprie della Regione Marche.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) «Contributi per la diffusione dei veicoli elettrici» lire 360 milioni;

b) «Contributi per la realizzazione di progetti ed infrastrutture destinate ai veicoli elettrici», lire 250 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 12 aprile 1995

RECCHI

95R0823

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 36.

Realizzazione di residenze sanitarie assistenziali denominate «Casa alloggio per giovani disabili affetti da sclerosi multipla o distrofia muscolare» nell'azienda sanitaria n. 2 e nell'azienda sanitaria n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 29 del 27 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. Sono istituite nell'Azienda sanitaria n. 2 di Urbino, in comune di Urbania, e nell'Azienda sanitaria n. 13 di Ascoli Piceno, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) denominate «Casa alloggio per giovani distrofici e malati di sclerosi multipla».

2. I termini normativi di tali strutture sono quelli previsti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, circolare 23 marzo 1994, n. 6 e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 2.

Definizione

1. Le case alloggio, di cui all'art. 1, realizzano le prestazioni residenziali e semiresidenziali come risposta ai bisogni dei portatori di handicap fisico-psichico per soggetti giovani distrofici e malati di sclerosi multipla non assistibili a domicilio.

2. Dette strutture rientrano nella rete dei servizi socio-sanitari e sono il fulcro residenziale extraospedaliero dell'assistenza alla persona in età evolutiva e giovane adulta non autosufficiente.

3. Le prestazioni di recupero e riabilitazione possono essere erogate a tempo pieno, a carattere diurno, ambulatoriale, extra-murale e domiciliare.

4. Le prestazioni hanno come obiettivo la restituzione e il mantenimento del più alto livello di autonomia acquisibile, nonché la limitazione del danno involutivo.

5. I soggetti che possono usufruire di tali prestazioni sono quelli di cui ai commi 1 e 2, ai quali deve essere altresì assicurato l'accesso alle attività scolastiche e di formazione o riqualificazione professionale.

Art. 3.

Aspetti strutturali ed organizzativi

1. L'unità di base è il modulo o nucleo composto da 15 posti.

2. La capacità ricettiva dell'unità è composta in media da 2 moduli ad un massimo di 3 moduli da 15 soggetti ciascuno.

3. L'organizzazione per nuclei consente di accogliere in tale struttura residenziale gruppi di ospiti di differente composizione senza peraltro determinare interferenze, data la relativa autonomia dei servizi di nucleo, e salva guardando tutti gli aspetti di riservatezza personale.

4. Oltre a garantire la migliore assistenza agli ospiti, anche sotto il profilo gestionale, l'organizzazione per nuclei modulari dotati di servizi autonomi, appare essere la più idonea per un razionale impiego del personale e per la utilizzazione delle risorse.

5. L'articolazione di tali residenze deve essere distinta in area abitativa, servizi di nucleo e servizi di vita collettiva, servizi sanitari e servizi generali per l'intera struttura.

6. Le camere dell'area abitativa sono da 1, 2, 3 e 4 letti con relativi servizi igienici, dotati di telefoni mobili.

7. I servizi di nucleo sono: il soggiorno, la sala gioco-TV (spazi non chiusi, articolati), la cucinetta, la saletta pranzo (anche contigua al soggiorno), il bagno assistito, la sala medica e locale di controllo personale con servizi igienici, la sala deposito per attrezzature, carrozzelle, materiale di consumo, ecc., la sala deposito per biancheria sporca, lavapadelle, ecc., gli armadi per biancheria pulita.

8. I servizi di vita collettiva per l'intera struttura sono: l'ingresso con portineria, posta e telefono, l'ufficio amministrativo, i servizi igienici, il soggiorno polivalente, l'angolo bar, la mensa, il locale per attività occupazionale, il locale per il parrucchiere, barbiere ed altri.

9. I servizi sanitari per l'intera struttura sono la sala visita, il locale per fisiochinesiterapia, il locale per servizio di podologia, la palestra e spogliatoio, i servizi igienici ed altri.

10. I servizi generali per l'intera struttura sono: la cucina, la dispensa e locali accessori, la lavanderia e stireria, lo spogliatoio del personale dipendente, con i servizi igienici, i magazzini, il deposito materiale sanitario, il deposito pulito, il deposito sporco, il deposito attrezzature ed altri.

11. Nel caso che alcuni servizi siano gestiti in appalto esterno i relativi locali possono di conseguenza essere ridimensionati.

12. Nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili, misure in eccesso o in difetto entro il 20 per cento degli standard di riferimento delle norme in vigore.

Art. 4.

Fruibilità degli spazi

1. La condizione degli ospiti è tale da richiedere la completa eliminazione delle barriere architettoniche e l'introduzione di misure di sicurezza nella utilizzazione degli spazi. Di conseguenza gli spazi vanno resi agevolmente fruibili ed in piena sicurezza da tutti gli ospiti.

2. Il requisito della fruibilità va inteso in senso ampio, come possibilità di accesso fisico e visivo degli spazi, di intervento autonomo su alcuni fattori ambientali, di identificazione immediata dei luoghi e percorsi.

Art. 5.

Aspetti gestionali e funzionali

1. Da un punto di vista funzionale si possono riconoscere nella «casa alloggio» quattro macrolivelli omogenei di costi quali:

- a) i costi edilizi, riguardanti le spese di investimento e manutenzione edilizia, le spese di impiantistica e tecnologia;
- b) i costi alberghieri e generali;
- c) i costi di assistenza sanitaria;
- d) i costi di assistenza sociale a rilievo sanitario.

2. Le voci che vanno prese in considerazione per ogni funzione di cui al comma 1 riguardano:

- a) quelle relative alla lettera a): manutenzione ordinaria, manutenzione tecnologica e manutenzione straordinaria;
- b) quelle relative alla lettera b): ristorazione e/o preparazione pasti, lavanderia e guardaroba, pulizia ambienti, attività amministrative e quelle dei servizi generali, comprese le spese generali;
- c) quelle relative alla lettera c): assistenza medica generica e specialistica, assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa;
- d) quelle relative alla lettera d): igiene personale e necessità fisiologiche, aiuto svolgimento attività quotidiane, compreso consumo cibi, cura della persona e del suo aspetto. Inoltre vanno incluse l'attività ricreativa, culturale e creativa e l'attività motoria.

Art. 6.

Fabbisogno di risorse umane

1. La determinazione delle unità di personale scaturisce dalle funzioni esplicitate da parte della «casa alloggio» e sono le diverse condizioni degli ospiti che determinano gli specifici fabbisogni assistenziali.

2. Il personale necessario per l'assistenza agli ospiti, in day-hospital ed a ciclo continuo, va parametrato sulla base degli standards di riferimento di due moduli di 15 posti letto ciascuno.

3. La determinazione del personale, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 5, deve avvenire sulla scorta degli effettivi e documentati carichi di lavoro. Detto personale va parametrato, da parte della giunta regionale, sulla base dei seguenti standards di riferimento validi per un presidio ottimale di due moduli o nuclei di 30 posti letto, e precisamente da:

- a) uno psicologo;
- b) un capo sala;
- c) un infermiere professionale ogni 7 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 24 ore su 24;
- d) un terapeuta della riabilitazione ogni 5 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 12 ore su 24;
- e) un operatore tecnico di assistenza o addetto all'assistenza di base ogni 3 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 24 ore su 24;
- f) un podologo ogni 15 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 12 ore su 24;
- g) un terapeuta occupazionale o animatore di gruppo ogni 15 ospiti presenti per turno per garantire l'assistenza 12 ore su 24.

4. Per quanto riguarda il personale relativo alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, per i servizi tecnico-economici e di carattere alberghiero, l'Azienda sanitaria provvede alla loro organizzazione ottimale tenendo conto della dotazione e delle forme di gestione adottate per l'intera Azienda sanitaria privilegiando le forme al costo unitario più basso a parità di qualità.

5. Tutte le attività mediche, amministrative e socio-assistenziali, essendo comuni a più funzioni previste nei servizi dell'Azienda sanitaria (ospedali poliambulatori, distretti, ecc.), vanno svolte dagli operatori presenti in modo integrato e polivalente.

6. L'Azienda sanitaria oltre a mettere a disposizione tutti i propri servizi sanitari dovrà garantire anche quelli necessari, appartenenti alle altre Aziende marchigiane e/o alle cliniche universitarie mediante attuazione di regolari protocolli d'intesa da stipulare tra le parti.

Art. 7.

Costi di gestione

1. I costi totalmente sanitari sono:

a) personale che comprende: medico di base, medico specialista, psicologo, infermiere capo sala, infermiere professionale, terapista riabilitazione, operatore tecnico di assistenza o addetto all'assistenza di base, podologo e altre figure assimilabili;

b) medicinali e presidi sanitari;

c) ogni altra prestazione diagnostico-curativa.

2. I costi totalmente non sanitari sono:

a) vitto;

b) lavanderia e guardaroba;

c) pulizie;

d) altri costi assimilabili.

3. I costi misti, in parte sanitari e in parte non, sono:

a) personale che comprende: terapista occupazionale, responsabile di struttura, amministrativo, parrucchiere e altre figure assimilabili;

b) assicurazioni;

c) spese generali;

d) materiali di consumo e piccole attrezzature;

e) altri costi assimilabili.

4. I costi misti sono:

a) manutenzione ordinaria;

b) manutenzione straordinaria;

c) altri costi assimilabili.

5. L'Azienda sanitaria rilevati i costi, dovrà determinare con proprio atto formale, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, la retta giornaliera di degenza e la retta alberghiera di competenza dell'assistito, dei familiari o del comune di residenza.

Art. 8.

Partecipazione alle spese

1. All'utente compete la corresponsione delle spese alberghiere e sociali, essendo quelle sanitarie a totale carico dell'Azienda sanitaria.

2. Se il reddito dell'utente risulta insufficiente, è previsto l'intervento dei familiari o del comune di residenza.

3. La partecipazione dell'utente o chi per lui ha inizio dopo il terzo mese di permanenza nella RSA se l'assistito proviene da una fase di malattia acuta in ospedale e l'avvio in RSA rappresenta una fase riabilitativa prima del ritorno al proprio domicilio.

4. Nel caso che l'ospite risulti non autosufficiente e indigente, l'Azienda sanitaria può disporre in genere della indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili.

5. Nel caso di paziente con pensione adeguata, il medesimo interviene al pagamento della retta alberghiera fatta salva la disponibilità di una quota per spese personali, di cui alle norme in vigore.

Art. 9.

Aggiornamento professionale e rapporti associativi

1. Al fine di garantire una maggiore qualificazione socio-sanitaria alla casa alloggio l'Azienda sanitaria dovrà permettere di:

a) mantenere i contatti con i rispettivi centri nazionali ed esteri operanti a favore dei disabili;

b) proporre annualmente un piano relativo a corsi di aggiornamento per il personale in servizio nell'area sanitaria;

c) promuovere incontri e scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e stranieri che svolgono attività di ricerca e di assistenza nell'area delle lesioni midollari.

2. Tali iniziative vanno realizzate all'interno del piano annuale di aggiornamento del personale sanitario.

3. L'Azienda sanitaria deve effettuare con le associazioni per la tutela dei motuscoli incontri e rapporti a livello locale e/o regionale, affinché sia possibile avanzare proposte in merito alle iniziative che la stessa o la Regione possano assumere.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.

2. La somma di lire 800 milioni di cui al comma 1 è ripartita come di seguito indicato:

a) lire 400 milioni per la casa alloggio ricadente nell'ambito dell'Azienda sanitaria n. 2;

b) lire 400 milioni per la casa alloggio ricadente nell'ambito dell'Azienda sanitaria n. 13.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1995, all'uso utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 1.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Case alloggio per giovani distrofici e malati di sclerosi a placche», lire 800 milioni.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 sono ridotti di lire 800 milioni.

6. Agli oneri relativi all'acquisto o alla sostituzione di attrezzature, apparecchiature tecnico-sanitarie obsolete e le relative spese d'impianto si provvede con le rispettive quote del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale.

7. Le amministrazioni interessate all'acquisto o alla sostituzione di attrezzature, di cui al comma 6 sono tenute all'inizio di ogni triennio a presentare alla giunta regionale regolare e dettagliata richiesta di finanziamento; con l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quanto stabilito dal decreto ministeriale del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 1982, in ordine alle modalità di finanziamento in conto capitale, nonché dalla legge regionale 24 ottobre 1981, n. 31, riguardante le norme per la disciplina della contabilità, l'utilizzazione e la gestione delle Aziende sanitarie della regione.

Art. 11.

Norma transitoria

1. La presente legge va applicata anche per le RSA degli anziani di età superiore a sessantacinque anni non auto-sufficienti o disabili, istituite, da istituire o da ristrutturare nella regione.

2. Le RSA per anziani, devono essere formate da almeno 2 nuclei o moduli di 20 posti sino ad un massimo di 6 nuclei.

3. Nelle strutture da istituire o da ristrutturare rientrano anche le case di riposo gestite dai comuni e dagli enti IPAB O IRB, purché in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli precedenti.

4. Alla costituzione, alla dotazione di personale e di attrezzature, con il relativo finanziamento, provvede la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 12 aprile 1995

RECCHI

95R0824

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 19.

Modifica della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta n. 36 del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24

1. Dopo il comma 8 dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 è aggiunto il seguente comma:

«9. Per dotare di servizi privati le camere delle strutture ricettive esistenti e non comprese nel comma 8, le misure fissate dalla norme dei regolamenti edilizi comunali, relativamente alla superficie e alla cubatura delle camere, possono essere ridotte fino a un massimo del venti per cento, a condizione che siano garantite adeguate apparecchiature per l'aerazione e il ricambio dell'aria.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 4 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 13 aprile 1995

BOTTIN

95R0764

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 20.

Modifica della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 «Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta n. 36 del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 30 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 19

1. L'art. 30 luglio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 - Conservazione degli atti.

1. I verbali delle sedute degli organi di controllo e relativi provvedimenti assunti e allegati, sono conservati illimitatamente.

2. Le deliberazioni degli enti sottoposti a controllo sono conservate per la durata di tre anni, ad eccezione delle deliberazioni di adozione di statuti e regolamenti e di approvazione di bilanci e conti conuntivi, e relative modificazioni, per le quali la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i termini di conservazione unitamente alle modalità di conservazione di tutti gli atti degli enti sottoposti a controllo.

3. Al termine dei periodi di conservazione dei provvedimenti di cui al comma 2, si procede alla eliminazione di tali atti mediante scarto, ai sensi degli art. 30 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 13 aprile 1995

BOTTIN

95R0765

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 21.**Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 18 aprile 1995)

IL COMITATO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità**

1. La Regione del Veneto riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali e religiose che associazioni giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari e ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, mediante l'attivazione di campeggi sul territorio regionale.

Art. 2.**Campo di applicazione**

1. Le associazioni giovanili di cui all'art. 1 svolgono le proprie attività educative, mediante l'organizzazione di:

- a) campeggio mobile;
- b) campeggio autoorganizzativo;
- a) campeggio itinerante.

Art. 3.**Campeggi mobili**

1. Ai sensi della presente legge, i campeggi mobili sono quei complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture poggiate sul terreno o comunque rimovibili, e organizzati per un periodo non superiore a venti giorni, rinnovabili.

2. I campeggi mobili prevedono l'allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico sanitarie disponibili ed essere serviti da strade che consentano l'accesso a mezzi di servizio e di soccorso secondo quanto stabilito dalla legge regionale 31 marzo 1992, e successive modifiche.

3. I campeggi di cui al comma 1 è consentito l'uso di strutture e di servizi fissi preesistenti, abitualmente destinati ad usi diversi dal campeggio.

Art. 4.**Autorizzazione allo svolgimento del campeggio mobile**

1. Le associazioni giovanili, di cui all'art. 1, che intendano effettuare campeggi mobili, devono presentare domanda di autorizzazione al sindaco del comune competente per territorio ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31.

2. Il sindaco, acquisito il parere del settore igiene pubblica dell'unità locale socio sanitaria competente, rilascia l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.

3. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato A.

Art. 5.**Campeggi autoorganizzati**

1. Sono campeggi autoorganizzati le attività che utilizzano strutture prevalentemente mobili per periodi di durata non superiore a quindici giorni, per un massimo di tre volte nella stessa località nell'arco dell'anno, intervallate da un periodo di inutilizzo di almeno quindici giorni.

Art. 6.**Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati**

1. Per lo svolgimento di campeggi autoorganizzati le associazioni di cui all'art. 1 devono presentare richiesta di autorizzazione al sindaco del comune interessato indicando:

- a) le generalità del responsabile che deve essere persona adulta designata dall'associazione organizzatrice;
- b) la zona prescelta per l'organizzazione del campeggio che non deve essere coltivata o interdetta all'accesso da idonea segnaletica;
- c) il periodo di permanenza;
- d) l'assenso del proprietario in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata.

2. Il sindaco rilascia l'autorizzazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta. L'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle condizioni stabilite nell'allegato B.

Art. 7.**Campeggi itineranti**

1. Sono campeggi itineranti attività educative che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quantotto ore.

2. Le associazioni giovanili, che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti, devono rispettare le disposizioni previste dall'allegato C.

Art. 8.**Documentazione sanitaria per la partecipazione ai campeggi**

1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni, ai campeggi previsti all'art. 2, è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.

2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate a cura del responsabile del campeggio.

3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia di sanità.

Art. 9.**Vigilanza**

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle dell'autorità sanitaria, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata da comuni e dagli altri organi competenti.

Art. 10.**Sanzioni**

1. L'esercizio dei campeggi non autorizzato, ai sensi degli art. 4 e 6, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila a lire 1 milione e la chiusura immediata del campeggio.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comporta la sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni persona e per ogni giorno eccedente le quarantotto ore previste.

3. In ogni caso, il sindaco può procedere alla revoca dell'autorizzazione di cui agli artt. 4 e 6 qualora sia accertata la violazione delle prescrizioni minime fissate dagli allegati A e B della presente legge e non sia ottemperato alla loro attuazione entro quarantotto ore dalla notifica inoltrata al responsabile del campeggio.

Art. 11.

Contributi regionali per la realizzazione di opere necessarie per l'attivazione di aree da attrezzare per il campeggio mobile

1. Sono concessi contributi in conto capitale a comuni e a proprietari di terreni, che intendano destinare aree per il campeggio mobile di cui alla presente legge, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) le aree siano di almeno 5.000 mq. di superficie utilizzabile per il campeggio;

b) le opere per le quali si richiede il contributo siano relative all'acquisto e l'installazione di:

1) prese idriche;

2) vasche per la raccolta e depurazione dei liquami civili;

3) piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera;

4) installazioni mobili di rubinetterie per il lavaggio e di docce e di box per i WC;

5) installazioni mobili per cucine da campo e tavoli mensa;

6) impianti antincendio (estintori);

c) le opere fisse siano state autorizzate dal comune competente per il territorio.

Art. 12.

Presentazione delle domande di contributo

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'art. 11, i soggetti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) planimetria dell'area;

b) relazione delle opere che s'intendono realizzare;

c) copia della concessione o autorizzazione edilizia, qualora necessaria;

d) preventivo della spesa che si intende effettuare.

Art. 13.

Modalità di concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, sentata la competente commissione consiliare, approva entro il 31 marzo di ogni anno il piano di riparto dei contributi.

2. Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del settanta per cento della spesa ammessa.

3. Il dirigente generale del dipartimento per il turismo provvede alla liquidazione del contributo nella misura del cinquanta per cento all'atto della concessione. Il saldo viene erogato su presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi.

5. I contributi sono inoltre ridotti o revocati qualora:

a) si accerti, in sede di verifica delle spese, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;

b) le opere siano state realizzate in modo difforme alla documentazione prevista dall'art. 12, lettere b) e c);

c) le opere non siano state completate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della liquidazione dell'acconto.

Art. 14.

Vincolo di destinazione

1. Le aree che beneficiano del contributo di cui all'art. 11 sono soggette al vincolo di destinazione per la durata di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo.

2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso i relativi pubblici registri a carico dei beneficiari.

3. La diversa destinazione d'uso non autorizzata dalla regione, comporta la restituzione della somma a suo tempo assegnata, maggiorata dagli interessi legali nel frattempo maturati.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1995 le domande di cui all'art. 132 devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano di riparto dei contributi nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'art. 13.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge, quantificato in L. 250 milioni, si fa fronte mediante riduzione, per competenza e cassa, del capitolo n. 80020 «Fondo di riserva per spese impreviste» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1995. Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo n. 73214 «Contributi regionali per opere d'attivazione di aree da destinarsi a campeggio mobile per attività educative, didattiche, culturali e di educazione ambientale» con stanziamento di L. 250 milioni per competenza e cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 1995 lo stanziamento del capitolo n. 73214 verrà determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 13 aprile 1995

BOTTIN

(Omissis).

95R0766

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 22.

Contributo a favore del Consorzio acquedotto di Rovigo ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 18 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di superare le problematiche gestionali, relative alla condotta di collegamento della rete del consorzio acquedotto di Rovigo con la centrale di Vescovana del consorzio acquedotto dell'Adige, sorte tra le amministrazioni dei consorzi stessi, la giunta regionale è autorizzata a concedere ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua, un contributo in conto capitale in favore del consorzio acquedotto di Rovigo pari ad un massimo di L. 300.000.000 per l'anno 1995.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1, che riveste carattere di eccezionalità, integra l'importo tariffario eccedente le 300 L/mc limitatamente al periodo di fornitura dal 1° settembre 1992 al 31 luglio 1993.

Art. 3.

1. Dipartimento per i lavori pubblici sono demandate le procedure per la liquidazione del contributo al consorzio acquedotto di Rovigo, sulla base della documentazione amministrativa presentata dal consorzio stesso.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1995 in un massimo di lire 300 milioni, si fa fronte mediante utilizzo per pari importo, dei fondi iscritti al capitolo n. 50036 «Interventi regionali per la sistemazione e l'adeguamento di impianti di potabilizzazione e per l'approvvigionamento idropotabile (legge regionale 16 agosto 1984 n. 42)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995, e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione, del capitolo n. 50040 denominato «Contributo a favore del consorzio acquedotto di Rovigo ad integrazione tariffaria sul costo presunto di concessione dell'acqua» con lo stanziamento di L. 300 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 14 aprile 1995

BOTTIN

95R0767

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 23.

Variazione del bilancio 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 18 aprile 1995)

(Omissis).

95R0768

REGIONE SICILIA**LEGGE 4 aprile 1995, n. 27.**

Norme finanziarie e riordino legislativo nel settore agricolo.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 18 dell'8 aprile 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono autorizzate per il triennio 1995-1997 le seguenti spese:

Articoli	In milioni di lire		
	1995	1996	1997
9	20.000	20.000	20.000
13, comma 1			
1.i. quinqu.le 1995	5.000	5.000	5.000
1.i. quinqu.le 1996	—	5.000	5.000
1.i. quinqu.le 1997	—	—	5.000
13, comma 4 e 6	10.000	12.000	14.000
15			
1.i. quinqu.le 1995	2.000	2.000	2.000
1.i. quinqu.le 1996	—	3.000	3.000
1.i. quinqu.le 1997	—	—	4.000
15, ultimo comma	2.000	2.000	2.000
17	300	300	300
26			
1.i. vent.le 1995	4.000	4.000	4.000
1.i. vent.le 1996	—	6.000	6.000
1.i. vent.le 1997	—	—	8.000
27	22.000	30.000	30.000
30	5.000	5.000	5.000
33			
1.i. trent.le 1995	8.000	8.000	8.000
1.i. trent.le 1996	—	8.000	8.000
1.i. trent.le 1997	—	—	8.000
TOTALE	78.300	110.300	137.300

2. La spesa di cui al comma 1, pari a lire 325.900 milioni nel triennio 1995 - 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001. All'onere di lire 78.300 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

1. I limiti di investimento aziendale previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, e successive modifiche vengono così modificati:

In unità di conto europeo

— Articolo 4 punto 3	45.000 ecu
— Articolo 4 punto 4	180.000 ecu
— Articolo 27 comma primo	180.000 ecu
— Articolo 27 comma terzo	90.000 ecu
— Articolo 30 comma primo	90.000 ecu

Art. 3.

Nell'ambito dei fondi previsti per le finalità dello articolo 27 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere gli aiuti già previsti dal progetto speciale n. 11 - «Sviluppo dell'agrumicoltura» relativamente alla legge 2 maggio 1976, n. 183, a favore delle ditte che hanno presentato in data successiva al 31 dicembre 1987 istanza di rimborso sulle spese di coltivazione relative a progetti di riconversione agrumicola già finanziati dall'ex Cassa per il Mezzogiorno che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno ottenuto le previste agevolazioni con i fondi dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 4.

Dopo il punto 7) del primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è aggiunto il seguente:

«8) da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali».

Art. 5.

1. I finanziamenti di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, dopo le parole «a coloro che esercitano attività agrituristica» sono aggiunte le parole «nonché ai soggetti che hanno ottenuto il nulla osta ai sensi dell'articolo 4».

Art. 7.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 1° maggio 1993, n. 15, si applicano all'esercizio finanziario 1993.

Art. 8.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 13, è abrogato.

Art. 9.

1. Ai vincitori dei concorsi e fruitori di borse di studio di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a rinnovare dette borse sino alla data del 31 dicembre 1995.

Art. 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1995.

MARTINO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

SPOTO PULRO

95R0619

LEGGE 4 aprile 1995, n. 28.

Norme per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti da malattie infettive. Istituzione dell'anagrafe zootecnica. Norme per l'Ente di sviluppo agricolo e per il settore agricolo. Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 18 dell'8 aprile 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER LA ZOOTECCNIA

Art. 1.

Indennità per gli animali abbattuti

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di lire 16.000 milioni per la concessione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di animali abbattuti o da abbattere negli anni 1993, 1994 e 1995 in quanto affetti da tubercolosi, brucellosi o da altre malattie infettive e diffuse, e per la corresponsione del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nell'azione di risanamento.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 12.

3. L'Assessore regionale per la sanità comunica periodicamente all'Assessore regionale per l'agricoltura le foreste i dati relativi agli abbattimenti ed ai risanamenti effettuati.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

Art. 2.

Incremento delle indennità

1. I valori indicati nella tabella di cui al comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 1994 del 30 per cento, per i soli animali iscritti nei libri genealogici.

Art. 3.

Adeguamento annuale indennità

1. Il comma secondo dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, è sostituito dal seguente:

«L'Assessore regionale per la sanità è tenuto ad adeguare annualmente, con proprio decreto, la misura dell'indennità integrativa prevista dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, nella stessa misura percentuale di incremento annuo apportata dai provvedimenti statali in materia, nei limiti dello stanziamento della presente legge».

Art. 4.

Istituzione anagrafe zootecnica

1. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituita l'anagrafe zootecnica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste si avvarrà esclusivamente dei propri uffici e dei servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali siciliane.

3. Con decreto assessoriale, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per la sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare competente, sarà adottato il relativo regolamento d'attuazione.

Art. 5.

Divieto di aiuti agli allevatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è vietata la concessione di qualsiasi contribuzione o prestito agevolato agli allevatori che non sottopongono i propri animali ai controlli sanitari previsti come obbligatori dalla normativa vigente.

Art. 6.

Identificazione di bovini e ovicaprini

1. L'Assessore regionale per la sanità individua un sistema efficace per identificare, in maniera funzionale e duratura, i bovini e gli ovicaprini sottoposti ai controlli sanitari previsti dai piani di eradicazione contro la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi bovina enzootica, avvalendosi di una apposita commissione presieduta dall'ispettore regionale veterinario, costituita con proprio decreto, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

TITOLO II

NORME PER L'ESA E PER IL SETTORE AGRICOLO
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 13/1986

Art. 7.

*Prosecuzione dell'intervento per la Sanderson,
la Siciliana Zootecnica e la Valle Platani*

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) fino alla dismissione mediante privatizzazione delle società controllate Sanderson Agrumaria Meridionale S.p.A., Siciliana zootecnica in liquidazione, Valle Platani s.r.l., è autorizzato a proseguire, con onere a carico del proprio bilancio, negli interventi finanziari, a sostegno dell'attività gestionale delle società medesime, garantendone, altresì, la ripresa della produttività. A tal fine il capitolo 56003 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995 è incrementato di lire 1.000 milioni.

2. All'onere di lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1995, previsto per le finalità del comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 55319 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 8.

Campagna di meccanizzazione agricola 1995

1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1995 finanziamenti destinati all'ESA sono incrementati per l'esercizio in corso di lire 5.000 milioni.

2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici potranno essere utilizzati, su richieste delle prefetture e degli enti locali, anche per lo svolgimento di interventi di protezione civile e nel campo della conservazione del suolo e della tutela ambientale.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di lire 5.000 milioni.

4. All'onere di lire 5.000 milioni di cui al presente articolo, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 9.

Ripianamento debiti Consorzio manna

1. Al fine di ripianare le esposizioni debitorie del Consorzio obbligatorio produttori manna nei confronti degli istituti che esercitano il credito agrario, per le anticipazioni ai frassinicoltori che abbiano conferito il prodotto all'ammasso volontario nelle decore annate agrarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo *una tantum* di lire 45 milioni al Consorzio medesimo.

2. Il contributo è corrisposto dall'Amministrazione regionale con vincolo di destinazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995.

Art. 10.

Concessione aiuti a organismi associativi

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 è aggiunto il seguente:

«1-bis. - Agli organismi associativi cui sono stati approvati i piani di risanamento, possono essere concessi e/o liquidati, anche nel periodo di attuazione dei piani medesimi, aiuti a qualsiasi titolo previsti dalla vigente legislazione regionale».

Art. 11.

Modifica scopi istituzionali Istituto regionale vite e vino

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, e dall'articolo 8 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 50, le parole: «prodotti dagli organismi cooperative cantine sociali e dai loro consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «prodotti imbottigliati e commercializzati da aziende o loro consorzi aventi sede in Sicilia».

Art. 12.

Contributi ai vivaisti agrumicoli

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare un contributo non superiore a lire 2.000 per pianta a favore dei vivaisti agrumicoli che realizzino la riconversione produttiva dei loro vivai, sostituendo le specie e le varietà già innestate con altre con destinazione ornamentale.

2. Il contributo è concesso a condizione che le piantine vengano innestate ad una altezza non superiore a 15 cm. e appartengano a lotti di piante in possesso di passaporto europeo.

3. Il contributo può essere concesso sino ad un terzo delle piantine certificate per ciascuna azienda.

4. Le modalità di erogazione delle somme sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Per le finalità del presente articolo è prevista per gli esercizi 1995 e 1996 la spesa complessiva di lire 3.000 milioni.

6. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, e quanto a lire 2.000 milioni per il 1996 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001.

Art. 13.

Modalità di erogazione finanziamenti alle Università

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare annualmente con mandato diretto, in un'unica soluzione e nei limiti stabiliti per ciascun esercizio finanziario, i finanziamenti previsti dalle convenzioni per l'attuazione di programmi di sperimentazione e di ricerca applicata per il settore agricolo con le Università a norma delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, e 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'erogazione di cui al comma 1 va effettuata all'atto dell'approvazione definitiva delle convenzioni previa dichiarazione da parte delle Università dell'avvio delle azioni previste nel le convenzioni.

3. Le Università sono obbligate, per ciascuna convenzione, ad inviare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, alla fine di ogni anno, dettagliate relazioni sulle attività svolte e sui risultati conseguiti e a fare pervenire, contestualmente, l'attestazione dell'avanzamento della spesa.

4. Sulla base delle relazioni e delle attestazioni annuali di spesa di cui al comma 3 si procede all'erogazione delle successive annualità previste dalla convenzione purché si attestino dalle Università l'avvenuta utilizzazione di almeno il 70 per cento delle precedenti assegnazioni finanziarie.

5. Nei cinque anni successivi all'ultimo pagamento relativo a ciascuna convenzione, l'Università tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo tutti i documenti giustificativi delle spese.

6. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche all'erogazione delle somme previste da convenzioni in atto.

Art. 14.

Finanziamenti di soccorso decennale alle aziende agricole

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, è autorizzato, per l'anno finanziario 1995, il limite di impegno decennale di lire 13.000 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo del limite di impegno decennale di lire 52.000 milioni autorizzato con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

Art. 15.

Proroga rate da ripianare

1. Ai mutui previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, per quanto concerne la proroga delle rate da ripianare, si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 4.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 16.

Abrogazione di norma

1. Il penultimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, modificato dalla legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, è abrogato.

Art. 17.

Vincoli di destinazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, primo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, si applicano a tutti i vincoli di inamovibilità ed immobilità previsti per le opere di miglioramento fondiario, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se finanziati antecedente- mente all'entrata in vigore della medesima legge regio- nale 25 marzo 1986, n. 13.

Art. 18.

Ampliamento zone svantaggiate

1. Alla tabella A di cui all'articolo 47 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, è aggiunto: «Castiglione di Sicilia (parte residua del territorio comunale non compresa nell'elenco delle zone svantaggiate delimitate a norma della direttiva CEE n. 268/75)».

Art. 19.

Rispetto obblighi comunitari

1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1995.

MARTINO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste

SPOTO PULEO

Assessore regionale per la sanità

BORROMETI

95R0620

LEGGE 4 aprile 1995, n. 29.

Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 18 dell'8 aprile 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura e sede

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo.

2. Le camere hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia, dell'area metropolitana, o di area omogenea del territorio con le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

3. I consigli di due o più camere possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali.

4. Con decreto del Presidente della Regione è istituita la camera derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

Art. 2.

Attribuzioni

1. Le camere svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

2. Le camere esercitano le funzioni ad esse eventualmente delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

4. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere e la loro unione possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 1 dicembre 1991, n. 48.

5. Le camere, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

d) promuovere l'istituzione di borse immobiliari.

6. Le camere possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, l'agricoltura, l'artigianato, la pesca e il commercio. Possono promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

7. Le camere possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato e della Regione nonché agli enti locali, sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

8. Le camere provvedono all'istituzione di osservatori economici e congiunturali nei diversi settori della economia locale, anche avvalendosi della collaborazione delle università degli studi e di qualificati esperti della materia. Le risultanze di tale lavoro costituiranno riferimento per l'attività degli enti locali territoriali.

Art. 3.

Autorizzazioni di pertinenza delle camere

1. I regimi autorizzatori di pertinenza delle camere sono determinati con appositi regolamenti, sentite le organizzazioni di categoria e sulla base di schemi tipo approvati con decreto dell'Assessore regionale per il commercio, la cooperazione, l'artigianato e la pesca, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Potestà statutaria

1. Ad ogni camera è riconosciuta potestà statutaria:

2. Lo statuto disciplina:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi;

d) le forme di partecipazione.

3. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei componenti e sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

4. Gli statuti possono prevedere la facoltà della giunta di delegare parte dei propri poteri, con esclusione di quelli di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 14, al presidente ovvero ad uno o più dei propri membri.

5. La deliberazione con cui si attribuisce la delega di cui al comma 4 è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Art. 5.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività delle camere spetta all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, che ogni anno presenta all'Assemblea regionale una relazione generale sulla loro attività.

2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della dotazione complessiva del personale, e quelle di variazione di bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

3. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera per il riesame.

4. L'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, l'artigianato e la pesca può sospendere termini di cui al comma 3 per una sola volta e per un periodo di pari durata.

5. Le delibere riesaminate dalle camere sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

Art. 6.

Scioglimento dei consigli

1. I consigli sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto;

b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) quando non siano approvati nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

d) nel caso di mancata elezione del presidente.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, o quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione, decorso il quale propone lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 7.

Unione regionale

1. Le camere possono associarsi in un'unione regionale per lo sviluppo di attività che interessano più di una circoscrizione e per il coordinamento dei rapporti con la Regione.

2. L'attività dell'unione regionale è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere associate.

3. Il finanziamento dell'unione regionale è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere associate.

Art. 8.

Versamento all'Unioncamere italiana

1. Le camere prevedono nei loro bilanci il versamento di un'aliquota delle entrate in favore dell'Unioncamere italiana, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

TITOLO II

ORGANI

Art. 9.

Organi

1. Sono organi delle camere:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Consiglio

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del credito, dell'industria, della pesca, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato dal Presidente della Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore, nonché degli orientamenti della Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio è pari almeno alla metà dei componenti il consiglio.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e della agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica quattro anni.

8. Il consiglio è integrato dai rappresentanti delle province regionali di cui all'articolo 46 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

Art. 11.

Funzioni del consiglio

1. Il consiglio, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predisporre e delibera lo statuto e le relative modifiche;

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività;

d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo.

Art. 12.

Costituzione del consiglio

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in proporzione alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, emana norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 14.

4. Il consiglio è nominato con decreto dal Presidente della Regione.

5. I consigli possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

a) l'espressione del voto anche per corrispondenza attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto;

b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

Art. 13.

Requisiti per la nomina e cause ostative

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, e che esercitino la loro attività nello ambito della circoscrizione territoriale della camera.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali, regionali ed europei, il presidente della provincia, i membri della Giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere e i dipendenti di enti, istituti, consorzio aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera e dell'Assessorato regionale preposti alla vigilanza;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Regione.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

Art. 14:

Giunta

1. La giunta è l'organo esecutivo della camera ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica quattro anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale; da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

b) delibera sulla partecipazione della camera a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;

d) adotta la pianta organica del personale.

6. La giunta adotta ogni altro atto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella riunione successiva.

Art. 15.

Riunioni e deliberazioni

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 16.

Presidente

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

3. Il presidente rappresenta la camera, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta e la pesca e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori devono risiedere ove ha sede la camera.

4. Il presidente dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori devono risiedere ove ha sede la camera.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera.

4. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori dei conti ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al consiglio.

7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E SUL PERSONALE

Art. 18.

Finanziamento delle camere

1. Al finanziamento delle camere si provvede mediante:

a) il diritto annuale come determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti dell'Unione europea e da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari ai due per cento delle somme accreditate.

2. Le camere sono tenute a fornire all'amministrazione regionale, senza alcun onere per quest'ultima, i dati anagrafici e ogni altra informazione relativa agli iscritti negli albi e nei registri camerali.

Art. 19.

Personale delle camere

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia per il personale della Regione, in attesa dell'applicazione a tale personale delle disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui allo articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

3. Il personale camerale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere iscritto, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'I.N.P.D.A.P. A tal fine ciascuna camera dovrà provvedere all'adozione dei conseguenziali provvedimenti amministrativi.

Art. 20.

Segretario generale

1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovrintende al personale delle camere.

2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità dei principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 e per la tenuta dell'elenco medesimo.

4. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca disciplinerà con proprio decreto la posizione giuridica ed economica, salvo quanto previsto dal comma 1, attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

Art. 21.

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, e le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 22.

Concessione di un contributo straordinario

1. Per il biennio 1995/1996 è disposta la concessione di un contributo *una tantum* in favore di ciascuna delle camere a parziale ristoro degli oneri imprevisti maturati a carico dei rispettivi bilanci per la corrispondenza dei trattamenti di quiescenza e previdenza al personale camerale cessato dal servizio nel biennio 1993-94.

2. Alla determinazione del contributo spettante a ciascuna camera si provvede, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con le seguenti modalità:

- a) 40 per cento in misura uguale per tutte;
- b) 60 per cento in proporzione agli iscritti nei rispettivi albi camerali.

Art. 23.

Fascicoli provinciali del Bollettino ufficiale delle società per azioni

1. Al fine di garantire la più ampia informazione sui bilanci delle società per azioni e a responsabilità limitata, le camere, oltre alla pubblicità informativa di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, provvedono alla pubblicazione di fascicoli provinciali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata che riporta lo stato patrimoniale ed il conto economico.

2. Per il perfezionamento dei rapporti contrattuali connessi con la stampa dei bollettini le camere procederanno, una volta scaduti i contratti in atto, a mezzo di pubblici incanti, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzato per il biennio 1995/1996 un contributo *una tantum* di lire 6.000 milioni annui.

2. All'onere di lire 6.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

3. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

Riordinamento di uffici

1. Con uno o più regolamenti emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per determinare, fatte salve le competenze statali, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali.

Art. 26.

Obblighi per le imprese

1. Per ricevere i servizi e per accedere ai benefici della legislazione regionale erogati dalle camere, le imprese operanti in Sicilia, sotto qualsiasi forma costituite, hanno previamente l'obbligo, fra l'altro, di documentare l'iscrizione negli albi e nei registri delle camere e l'avvenuto pagamento dei tributi camerali.

Art. 27.

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

2. Gli organi delle camere in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino alla approvazione delle norme statutarie.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è sei.

Art. 28.

Rinvio alla normativa dello Stato

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la normativa statale.

Art. 29.

Certificazione del bilancio d'esercizio

1. Le imprese che intendano beneficiare di provvidenze finanziarie e contributive di importo superiore a lire 1.000 milioni a qualsiasi titolo previste dalla legislazione regionale, sono tenute, a partire dall'esercizio 1996, e per l'intera durata dell'aiuto, a presentare agli enti concedenti certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, da società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1666, o da professionisti abilitati.

2. Le imprese destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 possono computare l'80 per cento delle spese relative alle prime tre certificazioni prodotte tra le somme da ammettere a finanziamento.

Art. 30.

Assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale

1. In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti.

2. Per distribuzione commerciale si intende l'acquisto all'ingrosso di beni di consumo, anche durevoli, al fine della successiva vendita al dettaglio anche previa trasformazione o manipolazione dei beni stessi.

3. Le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.

4. In sede di prima applicazione hanno diritto su domanda al mantenimento dell'assegnazione del lotto i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgessero già tali attività commerciali. Questi saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insiste l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insiste l'immobile.

Art. 31.

Quotazione nelle borse regionali

1. La Regione sostiene le società aventi sede legale in Sicilia, che intendono quotarsi presso gli istituendi mercati per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in Borsa e non negoziati nel mercato ristretto.

Art. 32.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27

1. All'articolo 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e non previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «verificatisi successivamente alla data indicata all'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e non indennizzabili ai sensi della legislazione vigente».

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente della Regione saranno determinati, tenuto conto degli stanziamenti esistenti, i criteri e le modalità dell'intervento regionale.

2. Il decreto di cui alla lettera b) del comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1995

MARTINO

*Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*

GRILLO

95R0621

LEGGE 4 aprile 1995, n. 30.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. Interventi per il centro storico del comune di Modica.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 18 dell'8 aprile 1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Erogazione di servizi pubblici

1. In deroga alla disposizione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, i possessori di immobili che abbiano presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi degli articoli 31 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero ai sensi dello articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini della erogazione di pubblici servizi sono tenuti ad alle gare alla richiesta di una

copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto ai sensi dello articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale si attesti che l'immobile non presenta caratteristiche ostative all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.

Art. 2.

Interventi per il recupero del centro storico di Modica

1. Il finanziamento di lire 3.000 milioni, disposto dall'articolo 123 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, per il recupero del centro storico del comune di Modica, è destinato prioritariamente alla redazione del piano particolareggiato del centro storico, comprese le analisi, gli studi preliminari, la cartografia e i rilievi altimetrici delle strutture edilizie.

2. Per l'utilizzazione della somma di cui al comma 1 il comune di Modica istituisce nel proprio bilancio un apposito capitolo dal quale attingere per le finalità di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1995.

MARTINO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

GRAZIANO

95R0622

LEGGE 4 aprile 1995, n. 31.

Contributi di esercizio 1995 in favore delle aziende di trasporto pubblico.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Corresponsione dei contributi

1. Nelle more della nuova disciplina degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone, la Regione provvede alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Art. 2.

Previsione finanziaria

1. Per le necessità finanziarie, sino al 31 luglio 1995, relative alle finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 200.000 milioni.

Art. 3.

Ammontare complessivo dei contributi

1. Il contributo per ciascuna azienda è proporzionalmente ridotto ove l'ammontare complessivo dei contributi spettanti ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, superi il finanziamento previsto dall'articolo 2.

Art. 4.

Modalità di determinazione ed erogazione dei contributi

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«La misura annua dei contributi di esercizio è determinata, sulla base del consuntivo dell'anno precedente, dal prodotto delle percorrenze chilometriche delle autostrade in concessione, effettuate in conformità ai disciplinari di concessione o agli atti autorizzativi degli enti locali, per la base di valori standards del costo e del ricavo determinati secondo le modalità di cui agli articoli 6, 8 e 9 della presente legge.

Il contributo di esercizio, nella misura determinata ai sensi del comma precedente, viene erogato ai soggetti di cui all'art. 4 della presente legge, a rate trimestrali anticipate.

A decorrere dall'anno 1995 il contributo di esercizio viene determinato ed erogato secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Il conguaglio sarà effettuato con riferimento ai valori standards del costo e del ricavo dell'anno cui il contributo si riferisce.

L'ecedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo.

Dal computo della percorrenza annua, per le finalità di cui ai commi precedenti, sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo ed entro i limiti della percorrenza annua le modifiche alle linee urbane ed extraurbane e le linee urbane di nuova istituzione che abbiano la funzione di sostituire linee soppresse o di razionalizzare i servizi».

2. Dal computo della percorrenza annua, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, come sostituito dal presente articolo, sono escluse, altresì, le percorrenze relative alle intensificazioni richieste in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Abrogazione

1. L'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere di lire 200.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1995 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7.

Destinazione delle economie realizzate dall'AST

1. Le economie realizzate dall'Azienda Siciliana Trasporti sulle anticipazioni alla stessa già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, rispetto al saldo a pareggio di bilancio risultante dalla approvazione del consuntivo del corrispondente esercizio finanziario, sono costituite dalla Azienda stessa in apposito fondo destinato a fronteggiare momentanee carenze di cassa, alla copertura di maggiori oneri per il personale derivanti dal rinnovo del CCNL e, per l'eventuale residuo, all'ammodernamento del patrimonio aziendale.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 aprile 1995

MARTINO.

Assessore regionale per il turismo, le municipalità e i trasporti

ERRORE

95R0623

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 17.

Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ, PRINCIPI, DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi.

2. A tal fine la Regione con il concerto delle province:

a) promuove la tutela degli habitat naturali in cui vivono le popolazioni di fauna selvatica e delle oasi e zone di protezione di cui agli articoli 14 e 15;

b) coordina la programmazione dell'uso del territorio orientata anche alle esigenze ecologiche della fauna selvatica;

c) disciplina l'attività venatoria secondo i criteri della commisurazione del prelievo venatorio alla consistenza delle popolazioni faunistiche e della programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di criteri tecnico-scientifici.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove ed attua periodicamente studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

4. La Regione, tenuto altresì conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado delle zone montane, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico e/o venatorio, allo scopo di consentire il graduale rilancio della economia agricola montana.

Art. 2.

Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244

1. La Giunta regionale sentito il comitato tecnico faunistico venatorio regionale, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvede ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvede, inoltre, al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di nuovi biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco n. 1 allegato alle citate direttive CEE.

2. La Giunta regionale individua altresì ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 entro sei mesi dalla segnalazione dell'INFS tutti i valichi montani interessati dalle migrazioni. Le province provvedono alla tabellazione con la scritta «Valico montano divieto di caccia - art. 37 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17».

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e sui loro effetti rilevabili.

Art. 3.

Fauna selvatica e specie protette

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 157 del 1992, comunque presenti nel territorio regionale nonché le specie di fauna selvatica autoctona minacciata di estinzione di cui all'art. 1 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 48.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

Art. 4.

Divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi

1. Sono vietate in tutto il territorio regionale tutte le forme di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici ed il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 5.

Disciplina attività catture ed inanellamento

1. La Giunta regionale, su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche ed i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, ai fini delle attività di tutela della fauna e di gestione venatoria di cui alla presente legge, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione ed è organizzata e coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l'Osservatorio faunistico di cui all'art. 18.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o su sua delega, dall'assessore regionale competente per materia, in base al parere espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico faunistico-venatorio regionale (CTFVR) e il parere dell'INFS, autorizza le province a svolgere l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione dei richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla presente legge. Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati, le province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS il quale svolge, altresì, compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

5. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

6. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'INFS, l'Osservatorio regionale di cui all'art. 18 e la provincia competente.

7. La provincia, in mancanza di proprie strutture, può rilasciare, su richiesta motivata, autorizzazioni ad organizzazioni professionali agricole presenti nel CTFVN di cui all'art. 8 della legge n. 157 del 1992 e ad associazioni venatorie nazionali riconosciute e ad associazioni di protezione ambientale, fornite di strutture adeguate, o a centri di assistenza idonea per il soccorso, per la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. Gli autorizzati dovranno comunicare di volta in volta alla locale stazione del corpo forestale dello Stato ed alla provincia competente per territorio, la specie soccorsa, le cause della detenzione e, in seguito, data e luogo di liberazione o sopravvenuta morte dell'animale, specificandone le cause. La liberazione dovrà comunque avvenire sotto il controllo delle guardie venatorie provinciali, che si avvalgono della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni agricole, di quelle di protezione ambientale presenti nel CTFVN, nonché di quelle delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

8. La Giunta regionale emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva rimessione della fauna catturata, nonché alle forme di marcatura e registrazione secondo le indicazioni fornite dall'INFS.

Art. 6.

Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute.

2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'INFS, dalla Regione e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.

4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti servizi delle province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi.

Art. 7.

Regolamentazione tassidermia - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81

1. L'attività di tassidermia od imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazione tassidermiche e trofei di cui all'art. 6 della legge n. 157 del 1992 è regolamentata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 come integrata dal presente articolo.

2. All'art. 5 della legge regionale n. 81 del 1988 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«5-bis. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle amministrazioni provinciali per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 30, comma 2, della legge n. 157 del 1992 la richiesta di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione».

3. È fatta salva l'attività di tassidermia od imbalsamazione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 81 del 1988 svolta da musei ed istituti scientifici universitari per i quali resta comunque l'obbligo delle annotazioni di cui al comma 5 della citata legge regionale e delle segnalazioni previste dal comma 2.

Art. 8.

Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale

1. Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca è istituito il CTFVR.

2. Al CTFVR sono conferiti i compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge ed in particolare per quanto attiene la gestione faunistico-venatoria e ambientale.

3. Il CTFVR è composto da:

- a) l'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca con funzioni di presidente;
- b) l'assessore regionale all'ambiente od un suo delegato;
- c) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;
- d) tre esperti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti nel CTFVN;
- e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
- f) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente;
- g) un docente di zoologia designato dall'Università «La Sapienza» di Roma;
- h) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).

4. Il dirigente dell'Ufficio Servizio tecnico faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 54, comma 4, svolge funzioni di segretario. Il comitato nomina tra i propri componenti un vice presidente.

5. Il CTFVR è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 3.

6. Le designazioni devono pervenire all'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.

7. I membri designati per il comitato devono dimostrare la propria esperienza e competenza in materia faunistico-venatoria, o in materia di gestione della fauna, o in materia di tutela dell'ambiente sulla base di un adeguato curriculum di studi ed attività svolte nel settore.

8. Il CTFVR è convocato dal presidente in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno, per formulare pareri e proposte sull'attività della Regione in materia faunistico-venatoria.

9. Le sedute del comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione con l'intervento dei componenti presenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vice presidente.

11. Il CTFVR è convocato mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a sette giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

12. Il CTFVR dura in carica cinque anni.

Art. 9.

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione regionale e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della presente legge.

3. La Regione e le province possono avvalersi, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, oltre che dell'INFS della collaborazione di enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, nonché delle organizzazioni agricole e di protezione ambientale presenti nel CTFVN e delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ISTITUITI PER L'INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.

Art. 10.

Piano faunistico-venatorio regionale

1. Le finalità di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992 sono realizzate attraverso la pianificazione faunistico-venatoria.

2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria delle province, la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consultive permanenti, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per la elaborazione dei piani provinciali individuati sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'INFS, e dagli studi elaborati dall'Università «La Sapienza» di Roma per incarico della Regione Lazio. Decorso il termine ultimo fissato in assenza degli indirizzi regionali le province procedono comunque alla predisposizione dei piani.

3. Il piano faunistico-venatorio, che realizza il coordinamento dei piani provinciali, è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'INFS.

4. La Regione e le province attuano la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale, mediante l'individuazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). In ciascun ambito è nominato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 della legge n. 157 del 1992, un comitato di gestione. L'organismo di gestione degli ATC assolve ai compiti indicati all'art. 29. Le province, sulla base delle indicazioni del comitato di gestione degli ATC, adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

5. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può essere modificato e/o integrato per comprovate necessità faunistico-ambientali od a seguito di sopravvenuti cambiamenti strutturali, su proposta delle province, sentito l'INFS ed i rispettivi CTFV.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale coordina in particolare:

a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;

b) le attività intese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica anche con la previsione di modalità omogenee e di rilevazione e di censimento.

7. Il piano faunistico-venatorio regionale disciplina:

a) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge con la normativa regionale in materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette nel rispetto dell'art. 10, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

b) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi della presente legge.

Art. 11.

Pianificazione territorio, destinazioni

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Detta percentuale deve essere calcolata su base provinciale, in misura che i limiti minimi (20 per cento) e massimi (30 per cento) siano rispettati in ciascuna provincia.

2. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) e b) e quelli di cui all'art. 16 sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura delle prole.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato a caccia riservata, a gestione privata, nella percentuale massima del 15 per cento preferibilmente così ripartito: l'8 per cento ad aziende faunistico-venatorie, il 6 per cento ad aziende agro-turistico-venatorie, l'1 per cento a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Dette percentuali devono essere calcolate su base provinciale.

4. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli articoli 25, 28 e 29.

Art. 12.

Piani faunistico-venatori provinciali

1. I piani faunistico-venatori provinciali coordinati dal piano faunistico regionale comprendono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-turistico-venatorie;

f) gli ambiti territoriali di caccia;

g) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani;

h) i criteri per la determinazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), c);

i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnano alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

l) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'art. 10 le province trasmettono alla Giunta regionale i piani di cui al presente articolo. Qualora entro i suddetti termini le province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna, in termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.

3. Le zone di cui al comma 1, devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

4. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

5. Qualora entro sessanta giorni dalla notifica sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

6. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 5.

7. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

8. La Regione, sentita la provincia interessata, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 13.

9. Il territorio dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali, già istituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle aree naturali protette istituite od adeguate in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, viene computato, ai fini della determinazione del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, nel rispetto della quota prevista dal comma 1 dell'art. 11.

Art. 13.

Piani di miglioramento ambientale

1. Le province predispongono programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed altri ambiti faunistici, in accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale (CTFVP), istituito in ogni provincia con gli stessi criteri di istituzione del CTFVR.

2. Le catture al di fuori delle aree protette, disposte dall'organismo di gestione ATC d'intesa con la competente provincia, sono effettuate dagli agenti dipendenti dalle province in collaborazione con guardie volontarie, delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel CTFVN di cui all'art. 8 della legge n. 157 del 1992.

Art. 14.

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione, sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle capacità faunistiche degli ambienti, ed alla promozione della ricerca faunistica.

2. Il territorio delle oasi deve presentare particolare valenza ecologica dell'habitat in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio, sosta o riproduzione per le realtà faunistiche particolarmente meritevoli di conservazione.

3. La gestione delle oasi di protezione è affidata dalla provincia ai comitati di gestione degli ATC competenti per comprensorio che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute, stipulando con esse apposite convenzioni.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca d'intesa con l'Assessore all'ambiente può emanare direttive alle province, sentito l'INFS per la gestione delle oasi e delle zone di protezione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela e d'intervento faunistico delle aree stesse.

5. I soggetti gestori con cadenza triennale dovranno condurre censimenti qualitativi-quantitativi della fauna e documentare la situazione ambientale e faunistica nella sua evoluzione e congruenza con gli obiettivi istituiti.

6. Ciascuna oasi e zona di protezione deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta «Oasi e zone di protezione - divieto di caccia - art. 14 legge regionale n. 17».

7. La provincia, su richiesta dell'INFS, può autorizzare le oasi e nelle zone di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può, altresì autorizzare, sentito il predetto istituto, le guardie provinciali dipendenti, che si avvarranno della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, la cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato sovrannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

8. I controlli selettivi possono effettuarsi con le modalità di cui all'art. 35, comma 2.

Art. 15.

Zona di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei alle specie per le quali sono destinate e non soggetti a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Ogni tre anni deve essere documentata con apposita relazione a cura della provincia la situazione ambientale e faunistica delle zone di ripopolamento e cattura con particolare riferimento ai valori di produttività registrati.

2. Il piano faunistico venatorio deve prevedere incentivi per la salvaguardia della fauna selvatica ed il miglioramento dell'ambiente nonché l'entità minima di fauna selvatica catturabile annualmente.

3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata ai comitati di gestione ATC competenti per territorio.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate. La zona deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta: «Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - art. 15 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17».

5. Le catture devono essere effettuate in modo da garantire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

Art. 16.

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), sono istituiti dalla provincia e fanno parte integrante del piano faunistico venatorio provinciale. Hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e reintroduzione.

2. I centri pubblici di produzione di fauna selvatica, costituiti di preferenza su terreni demaniali, hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica autoctona finalizzata alla reintroduzione e al ripopolamento. Detti centri possono essere gestiti, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, singoli od associati, dai consorzi di gestione dei parchi, dalle università agrarie, nonché dai comitati di gestione degli ATC, quando ricadenti nei rispettivi territori. Il controllo e la vigilanza dei centri è affidato alle province.

3. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica autoctona devono essere recitate in modo atto ad impedire la fuoriuscita degli animali allevati e tabellate con la scritta «Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica - divieto di caccia art. 16 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17».

4. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalla provincia con esclusione di qualsiasi utilizzazione a scopo venatorio. In tali centri è consentito di norma il prelievo mediante cattura degli animali allevati appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, dai dipendenti della stessa e dalle persone nominativamente indicate. A richiesta, per ragioni di carattere strettamente sanitario, su conforme parere del CTFVP competente per territorio, può essere consentito l'abbattimento dei soggetti malati o menomati, da parte del titolare o di altra persona nominativamente indicata, sotto il controllo del competente organo della provincia.

5. L'autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui all'art. 4 è subordinata all'osservanza di appositi disciplinari contenente le norme relative ai controlli nonché le prescrizioni per l'esercizio delle attività di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed è soggetta a tassa annuale di concessione ai sensi della legge regionale 30 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e di controllo sui centri privati di cui al comma 4. L'istituzione di tali centri dovrà essere autorizzata, di norma, su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie in indirizzo produttivo.

Art. 17.

Zona per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

1. La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, sentito il CTFVP, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, alle associazioni agricole riconosciute, ai gruppi cinofili dell'ENCI, limitatamente alle seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre, cinghiale, germano reale ceppo domestico.

2. La superficie complessiva delle zone addestramento cani non può superare l'1 per cento del territorio agro-silvo-forestale provinciale; quello di una zona non può essere superiore a duecento ed inferiore a venti ettari. Nelle zone con superficie inferiore a cento ettari è consentito l'addestramento dei cani da ferma, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con l'azione di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purché di allevamento ed appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa. Tale attività è consentita nel solo periodo 1° giugno - 15 settembre ed unicamente a coloro che sono in possesso di:

apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di addestramento dei cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina. In ogni provincia il territorio destinato alle zone di addestramento cani dovrà essere ripartito equamente tra gli aventi titolo.

3. Per il conseguimento dei fini previsti al comma 1, nelle zone addestramento cani aventi superficie superiore a cento ettari è consentita, a partire dal 1° settembre e fino alla data di chiusura generale della caccia, l'attività cinogetica, con facoltà di sparare, alle specie indicate nel comma 1 del presente articolo provenienti da allevamento artificiale o in cattività ed appositamente liberate. Dopo il suddetto periodo tale attività è consentita esclusivamente con le quaglie di allevamento liberate nell'imminenza della prova addestrativa. L'attività stessa è consentita a coloro in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall'Amministrazione provinciale territorialmente competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di addestramento cani. Il tesserino, anche in questo caso, dovrà contenere i dati anagrafici dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina.

4. La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori all'interno delle zone addestramento cani è affidata alle guardie giuriste venatorie volontarie appositamente incaricate dall'associazione alla quale è stata affidata la gestione della zona addestramento cani, nonché a quelli previsti all'art. 43 della presente legge. La durata dell'autorizzazione è accordata per un periodo di 6 anni ed è rinnovabile. Le zone addestramento cani dovranno essere tabellate su tutto il perimetro e sulle strade interne, con la scritta «Zona addestramento cani - accesso consentito ai soli autorizzati».

5. La domanda di autorizzazione per la zona addestramento cani deve essere inoltrata all'assessorato caccia della provincia dal legale rappresentante provinciale dell'associazione od ente richiedente corredata dai seguenti documenti:

- a) mappa catastale 1/4000 e corografie del territorio;
- b) consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi con relativo estratto catastale dei territori da assoggettare al vincolo;
- c) regolamento per l'accesso ed il funzionamento della zona addestramento cani;
- d) certificazione attestante il riconoscimento dell'associazione nazionale od ente richiedente.

6. Le zone addestramento cani in atto al momento della entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente prorogate fino alla scadenza del sesto anno compatibilmente al consenso dei proprietari o conduttori dei terreni inclusi nella zona addestramento cani, se non è intervenuta disdetta. I danni provocati alle colture agricole ed alla fauna selvatica sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, le province possono autorizzare gare per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti dall'ENCI alle seguenti condizioni:

- a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
- b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
- c) divieto di sparare;
- d) parere favorevole del CTFVP competente;

alle medesime condizioni negli ATC e nelle aziende agro-turistico-venatorie, possono essere svolte, previa comunicazione alla provincia, che ha facoltà di divieto, gare di cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici ENCI, regolarmente denunciati a norma di legge.

8. La Giunta regionale, autorizza, sentito l'ENCI ed il CTFVR, l'istituzione di campi di gara fissi che possono avere dimensioni superiori a quelli previsti dalla presente legge. Detti campi nei quali è comunque vietato lo sparare sono considerati impianti sportivi ad ogni effetto. La provincia, pubblica in allegato al programma annuale degli interventi faunistico-venatori, l'elenco delle gare cinofile di rilievo regionale, nazionale o internazionale, organizzate nelle zone e nei campi di gara istituiti nel territorio di competenza.

9. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia autorizzano, su richiesta delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, l'istituzione di zone destinate al solo allevamento dei cani, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi. Tali zone non potranno avere superficie superiore ai tre ettari.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge, le amministrazioni provinciali potranno autonomamente disciplinare l'attività cinofila con particolare riferimento all'addestramento e all'allevamento dei cani.

Art. 18.

Osservatorio faunistico venatorio regionale

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'INFS e della collaborazione di altri enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico venatorio regionale.

2. L'osservatorio faunistico venatorio regionale ha lo scopo di:

- a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
- b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
- c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti.

3. La Giunta regionale, sentito l'INFS, il CTFVR, su conforme parere della commissione consultare permanente agricoltura, stabilisce le modalità di funzionamento dell'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio. In detta modalità la Giunta regionale può prevedere l'articolazione dell'osservatorio a livello provinciale.

Art. 19.

Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare

1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

- a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura;
- b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;
- c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.

2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.

3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio.

5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sottoindicati:

- a) una coppia di starni;
- b) una coppia di coturnici;
- c) una coppia di pernici rosse;
- d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.

I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell'art. 5.

6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché gli animali non possano disperdersi in natura.

7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera b), deve essere mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:

- a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
- b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
- c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;
- d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.

8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla provincia competente per territorio.

9. I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la dicitura «ripopolamento», «alimentare» o «ornamentale» e l'eventuale numero di codice assegnato dalla provincia all'allevamento.

10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per territorio.

11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale (USL) competente per territorio.

12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono rinnovabili.

13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente con i piani faunistico-venatori, con le modalità del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISCIPLINA ATTIVITÀ VENATORIA, MEZZI DI CACCIA, GESTIONE PROGRAMMATA ED AZIENDE VENATORIE.

Art. 20.

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è disciplinata dall'art. 12 della legge n. 157 del 1992 e ai sensi della presente legge.

2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finché non ne abbia abbandonato l'inseguimento o il recupero.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge dello Stato.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di residenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio 1978, n. 31. Nel tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte sul predetto le indicazioni sopra menzionate. La provincia, per il rilascio dei tesserini, si avvale della collaborazione operativa delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla provincia di residenza l'eventuale autorizzazione all'accesso in ambiti territoriali di caccia di altre provincie o regioni.

6. Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. Le annotazioni sul tesserino devono effettuarsi in modo indelebile.

8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti alla provincia competente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche ai cittadini italiani residenti all'estero ed ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in carta legale alle province in conformità alla vigente normativa statale e regionale purché i richiedenti siano provvisori:

a) di attestazione dell'autorità consolare italiana dalla quale risulti che i cittadini suddetti sono muniti di regolare porto d'armi per uso caccia rilasciato dal paese d'origine e che gli stessi sono autorizzati all'importazione temporanea delle armi ad uso venatorio;

b) di polizze assicurative, valide sul territorio italiano, secondo le norme stabilite dall'art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992;

c) di attestazione di versamento delle tasse governative e regionali in materia di caccia.

Art. 21.

Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. E, altresì, consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

2. Nell'attività venatoria è consentito anche l'uso dell'arco e dei falchi, esclusivamente appartenenti alle seguenti specie:

- a) Pellegrino (*Falco peregrinus*);
- b) Smeriglio (*Falco columbarius*);
- c) Astore (*Accipiter gentilis*);
- d) Sparviere (*Accipiter nisus*).

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore:

a) di volta in volta in caso di caccia vagante;

b) al momento dell'abbandono dell'appostamento in caso di caccia per appostamento fisso e temporaneo. I bossoli recuperati non possono essere comunque lasciati sul luogo di caccia e devono essere smaltiti nelle forme consentite.

4. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 22.

Disciplina per l'uso dei falchi

1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente con esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'art. 21, comma 2, e provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.

2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione, tramite le province competenti per territorio, provvede al marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni inamovibili e numerati forniti dall'INFS, ed alla redazione di una scheda in quadrupliche copia, fornita anch'essa dall'INFS, nella quale sono riportate tutte le notizie relative all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia di detta scheda viene archiviata presso la Regione, una presso la competente provincia, una copia è inviata all'INFS ed una copia viene rilasciata al possessore del rapace.

4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con la specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli esemplari cui tale variazione si riferisce.

5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del falco.

6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o per i quali manchi la documentazione di provenienza.

7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere consegnati all'INFS, che provvede, seguendo programmi anche coordinati con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo per finalità scientifiche.

8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani e all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie, previa autorizzazione del titolare gestore.

Art. 23.

Appostamenti di caccia fissi e temporanei

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o altro materiale solido con preparazione di siti destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi di acque naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, purché stabilmente ancorati al fondale, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero in esercizio di caccia della selvaggina ferita.

3. Gli appostamenti fissi di caccia possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 150 da quello principale preventivamente indicato.

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, ha validità per cinque anni e la domanda deve essere corredata da planimetria a scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto, con firma autenticata, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato, nonché dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

5. La provincia sentito il CTFVP autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai colombacci.

7. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di concessione regionale annuale. Alla provincia è dovuta annualmente una somma entro il limite del 50 per cento della tassa regionale a titolo di rimborso spese, oltre gli oneri di bollo.

8. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 1.000 dai valichi montani, dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie nonché a distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 30, è consentito, al titolare ed alle persone autorizzate, il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della fauna selvatica ferita anche con l'uso del cane da riporto.

10. È vietata la caccia ai non autorizzati nel raggio di metri 200 dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato.

11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Nell'appostamento fisso possono cacciare oltre al titolare non più di tre cacciatori autorizzati dal titolare medesimo.

12. Ogni cacciatore non può essere titolare di più di un'autorizzazione per appostamento fisso nel territorio regionale.

13. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia da appostamento fisso, superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria:

a) agli ultrasessantenni;

b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

c) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito in sostituzione dell'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

14. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere la costruzione dell'appostamento. È consentito il recupero in esercizio di caccia, utilizzando il natante a trazione manuale, della selvaggina eventualmente ferita dagli appostamenti temporanei, nei fiumi e nei laghi anche con l'ausilio del cane.

15. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.

16. La preparazione dell'appostamento fisso di caccia o temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.

17. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture.

18. I danni provocati alle coltivazioni e/o agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario e/o conduttore agricolo.

19. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene costruito; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

20. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di tre cacciatori.

21. L'esercizio venatorio vagante non è ammesso a meno di 200 metri da ogni capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.

22. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dai confini delle zone di protezione, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviaria, nonché da strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

23. L'esercizio venatorio è altresì vietato nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra gli 800 metri s.l.m. indicati al precedente comma 8.

24. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

25. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro 150 metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

26. Agli appostamenti fissi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la norma di cui all'art. 12, comma 1, lettera f).

Art. 24.

Detenzione ed uso dei richiami

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il parere dell'INFS e del CTFVR regolamenta, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

2. La Giunta regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5 dell'art. 5. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei richiami vivi consentiti e catturati negli impianti di cui siano titolari le province, ai sensi del comma 4 dell'art. 5. Il prezzo della suddetta cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.

4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro consegna alla provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del richiamo stesso.

5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i detentori di richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso alla provincia competente per territorio che provvederà all'innalzamento.

6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 25.

Gestione programmata della caccia

1. La Regione, su indicazione delle province e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce attraverso il piano faunistico venatorio il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) sub-provinciali, ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 1, lettera b) ed ai termini dell'art. 14, comma 1 della legge n. 157 del

1992 e secondo i criteri di omogeneità e congruenza previsti dall'art. 10, comma 11, della legge stessa, in quanto compatibili con la situazione faunistico-venatoria e territoriale laziale. Nella definizione del perimetro degli ATC, si deve fare particolare riferimento a:

- a) confini naturali o rilevanti opere o manufatti;
- b) comprensori quanto più omogenei di gestione faunistica;
- c) caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali;
- d) esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica vocazionale nonché di salvaguardia dell'integrità delle zone umide.

In seguito la perimetrazione degli ATC è soggetta a revisione quinquennale, con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione. Nell'osservanza dei suddetti riferimenti, il territorio regionale viene ripartito, in via sperimentale, tenuto conto delle condizioni ambientali e faunistiche della regione nonché della distribuzione dei cacciatori sul territorio, in dieci ATC di numero non inferiore a due per ogni provincia e, comunque, di estensione non inferiore a 60 mila ettari ovvero di estensione non inferiore ad un terzo della superficie dell'altro. Gli ATC sono contraddistinti con la sigla della provincia seguita dal numero d'ordine.

2. La Regione, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. La Giunta regionale sulla base delle indicazioni del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, applica l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto all'estensione territoriale.

4. La Regione approva sentito il CTFVR il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale che deve prevedere, tra l'altro, le modalità istitutive ed il relativo statuto degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. I criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli organi degli ambiti territoriali di caccia, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nei singoli territori di competenza, vengono definiti con apposita legge regionale.

Art. 26.

Aree contigue alle aree naturali protette

1. La Giunta regionale d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti interessati, individua le aree contigue alle aree naturali protette, provvedendo anche all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali ai fini dell'applicazione dell'art. 32 della legge n. 394 del 1991.

2. Le aree contigue rappresentano aree territoriali di caccia a gestione controllata in cui l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Art. 27.

Province, attività operative e funzioni

1. Le province controllano che gli ATC attraverso i loro organismi di gestione, provvedano a:

- a) regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica accertata tramite censimenti effettuati di intesa con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia;
- b) indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- c) determinare il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno precedente;

d) fissare le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori ai fini della gestione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia in una misura non superiore all'importo della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi, ridotta del 50 per cento per la caccia da appostamento fisso.

2. Le quote di partecipazione economica di cui al comma 1, lettera d), sono destinate dagli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia esclusivamente a finalità faunistico-venatorie, nonché allo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente agro-silvo-pastorale sotto l'aspetto faunistico-venatorio.

3. La provincia entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di ripartizione del territorio ai sensi dell'art. 25, provvede a delimitare gli ambiti territoriali di caccia con tabelle esenti da tasse, collocate nei punti di discontinuità delle opere o dei confini naturali che li delimitano e nelle aree di accesso.

4. I successivi interventi di tabellazioni degli ambiti territoriali di caccia sono effettuati a cura degli organi direttivi degli stessi.

Art. 28.

Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC

1. L'ATC si configura come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente interessati e dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste.

A) sono organi dell'ATC:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) l'assemblea;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

B) Lo statuto disciplina:

1) la composizione del comitato direttivo, nel numero di 20 rappresentanti, nel rispetto delle proporzioni previste dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992;

2) le modalità per la designazione dai rappresentanti dell'assemblea;

3) la durata in carica, non superiore ad anni 5, del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;

4) le modalità per la elezione del presidente e del collegio dei revisori dei conti;

5) le modalità di funzionamento degli organi dell'ATC, le rispettive competenze, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

C) L'assemblea: sarà formata dai delegati delle associazioni e degli enti locali che compongono l'ATC. Il numero dei delegati all'assemblea non deve necessariamente rispecchiare le proporzioni tra le varie componenti previste per l'organo direttivo, ma deve invece essere rapportato, per quanto riguarda gli enti locali al numero di abitanti, e per quanto riguarda le associazioni alla loro rappresentatività, fermo restando, per le associazioni venatorie e agricole, che la legge statale ammette negli organi direttivi di ciascun ATC, quelle nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. L'assemblea, sarà composta dalle sole associazioni che abbiano i requisiti per essere rappresentate nel consiglio direttivo. La verifica dei requisiti delle associazioni che intendono partecipare alla struttura dell'ATC è demandata alla provincia di competenza. Ciascuna associazione avente diritto eleggerà i propri delegati secondo le regole previste dai rispettivi statuti. Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI regionale ad eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea. Non essendo rispettate nell'assemblea le proporzioni previste dalla presente legge, si stabilisce che le votazioni avvengano per «statii». Ciascuna componente dell'assemblea (associazioni agricole, associazioni venatorie, associazioni ambientaliste, nazionalmente riconosciute ed enti locali) separatamente concorrono alla formazione della volontà assembleare con un peso proporzionale alla loro rappresentanza nel consiglio direttivo. All'assemblea competono i principali compiti:

- 1) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo;

2) le eventuali future modifiche dello statuto dell'Associazione;

3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ATC;

4) le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

5) lo stabilire le linee programmatiche per gli interventi nella gestione dei territori dell'ATC e per il coordinamento delle iniziative delle associazioni aderenti.

D) Il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea. Esso è costituito:

1) da un funzionario della provincia, esperto in materia di caccia e addetto al settore;

2) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con maggiore numero di abitanti;

3) da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'ATC;

4) da 6 rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite nell'UNAVI;

5) da 4 rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel territorio dell'ATC.

I comitati di gestione, d'intesa tra loro, entro trenta giorni, dalla loro costituzione, stabiliranno i criteri di iscrizione dei cacciatori agli ATC. Oltre ai compiti già fissati dalla legge, al consiglio direttivo spettano tutte le usuali funzioni e poteri del direttivo di un'associazione.

Il consiglio direttivo, al fine di una maggiore efficienza operativa, può prevedere la costituzione di una giunta esecutiva ristretta, nominata dal consiglio, cui sia delegata quanto meno la gestione corrente. L'elezione del consiglio è demandata all'assemblea dei delegati. Ciascuna componente venatoria, agricola, ambientalista ed enti locali, elegge soltanto i rappresentanti ad essa spettanti secondo i criteri che ciascuna componente autonomamente definirà.

Il collegio dei revisori dei conti.

E) È un organo costituito dalla Regione.

Art. 29.

Comitati dei Comuni di gestione degli ambiti territoriali di caccia

1. Il comitato di gestione, entro sei mesi dal suo insediamento, approva, nei limiti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), un proprio regolamento nel quale devono essere comunque previsti:

a) i piani triennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni, introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamento organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture per l'ambientamento in libertà;

c) le condizioni perché venga garantita una consistenza di base della fauna selvatica durante tutto l'anno solare;

d) censimenti annuali e piani di prelievo come elementi conoscitivi di programmazione del prelievo venatorio delle specie di interesse, tenuto conto, da una parte, degli incrementi utili annui teorici e dall'altra dell'effettiva produttività delle popolazioni locali;

e) utilizzo delle risorse finanziarie con particolare riferimento ai contributi previsti dall'art. 15, comma 1, dall'art. 14, comma 11, lettere a), b) e c), e dall'art. 14, comma 14, della legge n. 157 del 1992.

2. Il comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi con le organizzazioni agricole nazionali riconosciute, per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza e di una produttività faunistica ottimale nel territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica ed alla nidificazione;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

3. Il comitato di gestione degli ATC provvede, altresì, all'accertamento e all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione delle azioni di danno.

4. I comitati di gestione per il coordinamento tecnico in materia di gestione faunistico-ambientale possono avvalersi di personale tecnico dotato di preparazione specifica cui affidare il coordinamento delle attività.

5. I comitati di gestione per gli scopi di cui al comma 4 possono consorzarsi tra di loro.

6. I comitati di gestione per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali possono proporre alle province con poteri ulteriori limitazioni al calendario venatorio.

7. Le attività di gestione faunistica dell'ATC vengono programmate per il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla provincia, corredato da una motivata relazione.

8. Il comitato organizza la gestione tecnica della fauna e le modalità dell'esercizio venatorio per aree faunistiche, di estensione proporzionata al ciclo biologico delle specie di interesse locale ed al numero dei cacciatori iscritti. Le modalità organizzative possono prevedere la ripartizione degli iscritti in appositi gruppi o unità di gestione. Il Comitato provvede, inoltre, ad organizzare l'attività di vigilanza, svolta dalle guardie volontarie, di cui all'art. 27, lettera a), della legge n. 157 del 1992, operanti nel territorio dell'ATC.

9. Le province, sulla base delle indicazioni dei comitati di gestione degli ATC, adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

Art. 30.

Forme esclusive di caccia

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.

2. I cacciatori su indicazione delle province comunicano alla propria provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un triennio a decorrere dalla stagione venatoria 1995/96.

3. In deroga a quanto previsto nel comma 2, sulla base di accertate situazioni di impedimento non imputabili alla volontà del cacciatore, le province possono disporre su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia anche prima della scadenza.

4. Ogni cacciatore, che ne abbia fatta richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, ha diritto di iscrizione nell'ambito territoriale di residenza, fatta salva l'aspettativa di accedere ad altri ambiti nel la Regione Lazio ovvero ad ambiti o comprensori alpini anche in una diversa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. I titolari di appostamenti fissi e le persone da essi autorizzate sono di diritto iscritti nell'ambito territoriale in cui ricadano i rispettivi appostamenti fissi, anche se al di fuori del proprio ambito di residenza.

Art. 31.

Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla stagione venatoria 1995/1996, con la legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche e alle misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente. Tale contributo è gestito dagli organi direttivi degli ATC competenti per territorio.

2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della Giunta regionale una richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo stesso è esaminata entro sessanta giorni.

3. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui agli articoli 11 e 12. E' altresì accolta, in casi da individuarsi specificamente nel regolamento di attuazione di cui all'art. 25, comma 4, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché, di produzioni agricole con dotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ove ro quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

4. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo le quali de limitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

6. L'esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attività di coltivazione. Si considerano in attività di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, nonché, a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è, inoltre, vietato sui terreni in attività di coltivazione individuati dalla Giunta regionale, sentito il settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

7. I proprietari o conduttori dei terreni in attività di coltivazione nel periodo della coltura, e comunque fino alla data del raccolto, possono apporre tabelle perimetrali delle dimensioni raccolte, di cm 30 x 20, con la scritta «Terreno in attività di coltivazione - Divieto di caccia vagante - art. 30, legge regionale, coltivazione», collocate in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. Sono equiparati ad effettiva chiusura le recinzioni realizzate con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali a croce di S. Andrea. I fondi chiusi esenti, qualora non in regola alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario o del conduttore al la provincia competente per territorio, precisando l'ubicazione e l'estensione del fondo, allegando planimetria catastale in scala 1:2000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono all'apposizione di adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 32.

Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie

1. La giunta provinciale su richiesta degli interessati, sentito i INFS, entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale, previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale, di cui all'art. 12 della presente legge, autorizza:

a) la concessione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di rilevante interesse naturalistico e faunistico, sen za fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla fauna europea e a quella acquatica, secondo le vocazioni ambientali. Le richieste devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale ed indicare le specie da produrre, al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende si applica la normativa vigente di tutela ambientale. La caccia è consentita, al concessionario e alle persone da esso autorizzate per le specie determinanti l'indirizzo faunistico, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, secondo i piani di assestamento e di prelievo presentati ed approvati dall'amministrazione provinciale; per le specie non determinanti l'indirizzo faunistico, secondo le limitazioni previste dal calendario venatorio. L'immissione della fauna selvatica, (art. 16, comma 1, lettera a) della legge n. 157 del 1992) è consentita dalla data di chiusura della caccia fino al 31 agosto. Le aziende faunistico-venatorie, di nuova istituzione, hanno dimensioni non inferiori a 400 ettari;

b) la concessione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento. Tali aziende hanno dimensioni non inferiori a 200 ettari.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie, nel rispetto del piano faunistico venatorio, di cui all'art. 12, comma 1, devono essere:

a) preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole per feribilmente ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ov vero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie, nelle zone umide e vallive, debbono, al 16, legge n. 157 del 1992) comprendere bacini arti ficiali ed utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La vigilanza, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, è affidata alle guardie giurate delle aziende stesse e/o a quelle dell'associazione venatoria dei concessionari, riconosciuta dall'art. 34, comma 5, della legge n. 157 del 1992 ed alle guardie ed agli agenti previsti dall'art. 27 della legge n. 157 del 1992.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico-venatorie, sono prioritariamente rilasciate ai pro prietari o conduttori di fondi singoli o associati.

6. La Giunta regionale, sentito il CTFVR, disciplina il funziona mento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie. Tale disciplina, che dovrà essere emanata entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conterrà anche la regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti.

Art. 33.

Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie

1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 31, è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 30, comma 1.

2. I danni causati all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie dalla fauna selvatica caccia bile ai sensi della legge n. 157 del 1992, sono risarciti dal concessionario.

3. Ai proprietari e/o conduttori dei fondi, sono dovuti, dai con cessionari delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, incentivi per il miglioramento ambientale. Le forme e la misura dell'incentivo vengono concordati, a livello regionale, dall'associazione riconosciuta dei concessionari delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie, di cui all'art. 34 della legge n. 157 del 1992, con le organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative.

4. La presente legge si applica anche alle concessioni di aziende faunistico-venatorie rilasciate ai sensi della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40, in attesa che venga emanata la disciplina prevista dal comma 6 dell'art. 32, le suddette aziende continuano ad essere regolate dai decreti di concessione regionali, in quanto compatibili con la presente legge. Esse possono essere trasformate in aziende agro-turistico-venatorie, come previsto dall'art. 36 della legge n. 157 del 1992.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA TASSE DI CONCESSIONE

Art. 34.

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della virginità (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); lepore comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canipigia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyrtus minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavonella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris graeca*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*);

d) specie cacciabili dal 10 novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. Il Presidente della Giunta regionale preso atto della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori modifica previo parere dell'INFS e del CTFVR, e subordinatamente all'approvazione dei piani faunistico venatori di cui agli articoli 10 e 12, i termini di cui al comma 1 per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Giunta regionale; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le province e l'INFS e il CTFVR, vengono pubblicati, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno il calendario ed il regolamento relativi all'intera stagione venatoria, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi.

4. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

- a) le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) le giornate di caccia;
- c) il cantiere giornaliero ed eventuale cantiere stagionale;
- d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

7. Nel calendario venatorio, viene definita l'ora legale d'inizio della giornata venatoria, per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale dell'osservatorio astronomico di Monte Mario; con la stessa cadenza periodica può essere stabilita l'ora legale di termine della giornata venatoria.

8. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'INFS e il CTFVR, tenuto conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre anche derogando al numero delle giornate di caccia settimanali consentite, ferma restando l'esclusione dei giorni di martedì e venerdì.

9. Per ogni giornata di caccia il cantiere di ciascun titolare di licenza non può superare i venti capi complessivi.

10. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale con esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa con provvedimento della provincia per particolari ragioni di tutela e di incremento della fauna.

11. Le province nell'ambito della programmazione territoriale faunistica possono disporre altri divieti alla attività di addestramento dei cani da caccia.

12. Le province entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, inviano alla Regione le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

13. Le province sentite gli ATC di competenza, regolamentano la caccia al cinghiale, stabilendone, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro la terza domenica di settembre di ogni anno.

14. Dal 1° al 31 gennaio il presidente della provincia ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, e non interessati alle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

15. Le province provvedono al controllo delle specie, in particolare degli animali predatori, di cui al comma 1, nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

16. Tale controllo deve essere, comunque, attuato dalle guardie dipendenti dalle province con l'uso di mezzi selettivi, e con la collaborazione delle guardie giurate venatorie volontarie nominate direttamente dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

Art. 35.

Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Giunta regionale sentito il CTFVR può ridurre o vietare per periodi prestabiliti talune forme di caccia, anche solo relativamente a determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'art. 34, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zoologico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'INFS. Qualora da parte dell'INFS venga comprovata l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi sanitari, esso può essere autorizzato su conforme parere dell'unità sanitaria locale.

5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie dipendenti dalla stessa provincia con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di fauna domestica.

Art. 36.

Importazione di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, è disciplinata dall'art. 20 della legge n. 157 del 1992.

Art. 37.

Divieti

1. A norma dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992, è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nei parchi suburbani e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano, individuate con deliberazione del Consiglio regionale;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da caccia ad anima liscia caricato a palla, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte coperti di neve;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua naturali od artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 5, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura; nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso alla provincia nelle ventiquattro ore successive;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamenti nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette vive; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica salvo quelle destinate alla esecuzione di ricerche scientifiche autorizzate di intesa con gli enti di gestione faunistica competenti per territorio;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengono alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi secondo il disposto di cui agli articoli 5 e 24, della presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) la caccia all'avifauna selvatica migratoria sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di 1000 metri dagli stessi nonché la caccia nelle zone interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna segnalate ai sensi dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 21, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ed indicati dalle province ad integrazione del calendario venatorio regionale, sentito l'INFS;

gg) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attuazione di coltivazione liberi all'esercizio venatorio;

hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie coltivate e/o controllate, appositamente tabellate. Nei boschi danneggiati dal fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva all'incendio; oltre eventualmente per quella in corso;

ll) l'esercizio venatorio, in acque marine antistanti il litorale laziale ad eccezione della fascia di ml 100 dal battente dell'onda;

mm) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nei terreni del comune di Roma posti all'interno del Grande Raccordo Anulare;

nn) vendere, detenere per la vendita ed acquistare selvaggina morta, fatta eccezione per quella proveniente dagli allevamenti a scopo alimentare previsti all'art. 19 della presente legge;

oo) l'inmissione di selvaggina al di fuori di quella immessa in strutture faunistico-venatorie appositamente disciplinate, senza autorizzazione della provincia competente;

pp) la posta serale e mattutina alla beccaccia, nonché la posta serale alla lepre e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccione.

2. Per la detenzione, il trasporto e la vendita della selvaggina morta o viva proveniente da allevamenti è necessaria una documentazione indicante la provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare dell'allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.

3. Le province provvedono al controllo della documentazione e predispongono ogni accertamento occorrente.

Art. 38.

Divieto bruciatura stoppie

1. Nel territorio della Regione, dal 1° marzo al 30 novembre, è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade e le ferrovie, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione antincendio autorizzato.

2. Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per le erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

3. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 39.

Custodia dei cani

1. I cani di ogni razza, compresi quelli a guardia delle abitazioni, delle cose e del bestiame, non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame.

2. Chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, consenta che esso vaghi per la campagna, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 19 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni ed è responsabile a termini di legge di danni eventualmente cagionati dall'animale.

3. I cani trovati a vagare nelle campagne devono essere catturati in conformità all'art. 11 della legge regionale n. 63 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I cani trovati a vagare incustoditi nel territorio utile alla caccia, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della selvaggina ed in altri territori comunque vincolati ai fini faunistici e venatori, debbono essere catturati.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 63 del 1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40.

Commissione esami e materie per abilitazione venatoria

1. La Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo di provincia, una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con sede presso la provincia nel cui territorio opera.

2. Gli esami, in particolare, riguardano nozioni sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria:
 - legislazione venatoria nazionale e regionale;
 - regolamenti locali di caccia: calendario venatorio ed altre disposizioni;
- b) zoologia applicata alla caccia:
 - cenni sulla classificazione di uccelli e mammiferi;
 - cenni di ecologia ed etologia, concetto di mimetismo e di migrazione; definizione di selvaggina stanziale e migratoria;
 - riconoscimento degli uccelli e dei mammiferi italiani, con particolare riferimento alle specie cacciabili e particolarmente protette, salienti dell'habitat e della biologia delle specie più significative, soprattutto quelle cacciabili;

gestione della fauna: concetto di conservazione faunistica, organizzazione del territorio ai fini della gestione faunistica: zone protette, di produzione e di caccia, capacità recettiva del territorio, rapporti tra agricoltura e fauna selvatica, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di censimento, piani di prelievo, controllo dei carniari;

c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole;

concetto di conservazione dell'ambiente, capacità faunistica del territorio, miglioramenti ambientali, prevenzione dei danni alle attività produttive: agricole, zootecniche, itticoltrali, controllo delle popolazioni animali di specie potenzialmente dannose;

rispetto dell'ambiente e delle colture agricole, condizione di coltura in atto, coltivazioni interdette all'accesso da parte del cacciatore, territori non fruibili per l'attività venatoria;

d) armi e munizioni da caccia:

norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi comuni da caccia;

conoscenza delle armi comuni da caccia e loro munizioni: carabine, fucili e arco;

manutenzione delle armi da caccia;

concetti elementari di balistica;

prove simulate di maneggio con armi comuni da caccia sia a canna liscia che a canna rigata;

e) Regole comportamentali del cacciatore:

regole di prudenza e sicurezza durante l'esercizio venatorio;

rapporti con il mondo agricolo;

partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e dell'ambiente;

f) Norme di pronto soccorso:

tecniche di emergenza per tamponare un'emorragia da arma da fuoco o da taglio;

norme di comportamento in caso di fratture;

uso del siero antiveriper;

g) cinofilia:

nozioni elementari di cinofilia: riconoscimento delle razze canine da caccia e loro impiego, elementi fondamentali del mantenimento e dell'addestramento dei cani da caccia;

nozioni di profilassi delle principali malattie del cane.

3. L'aspirante cacciatore per accedere alla prova orale deve avere superato una prova scritta preliminare consistente nella compilazione di un questionario composto da 15 domande nel quale non sono ammessi più di due errori.

4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie elencate al comma 2. In caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.

5. La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di «IDONEO» oppure «NON IDONEO». Il giudizio della commissione è definitivo.

6. Coloro i quali siano stati giudicati «NON IDONEI» possono sostenere una nuova prova di esame trascorsi almeno tre mesi dalla data dell'esame sostenuto, con la procedura di cui al comma 16.

7. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Le province organizzano corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela faunistica.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni, che non abbia commesso violazioni alle norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 47.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esecuzione della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

11. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è composta:

a) da un dirigente regionale esperto in materie di gestione e tutela della fauna che la presiede, designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie indicate nel comma 2, comprendenti, il responsabile del settore caccia dell'amministrazione provinciale e almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, ed un laureato in scienze agrarie e/o forestali, designati dall'Assessore regionale competente in materia;

c) da un dipendente della provincia con funzione di segretario avente qualifica non inferiore alla VII qualifica funzionale che potrà essere sostituito in caso di impedimento da un altro dipendente dell'amministrazione provinciale nominato dal presidente.

12. Non possono essere nominati componenti della commissione di esame i dirigenti delle associazioni venatorie ed i dirigenti delle associazioni ambientaliste.

13. Ai componenti della commissione spetta il trattamento indicato dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni. Per la validità della seduta di esame, è necessaria la presenza del presidente e di cinque commissari. Il presidente in caso di impedimento può delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, viene sostituito dal supplente.

14. Per assicurare il funzionamento della commissione il presidente convoca per ciascuna seduta, a rotazione, due membri supplenti.

15. La spesa relativa all'onere di funzionamento della commissione è a completo carico del bilancio regionale.

16. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame deve presentare domanda al Presidente della Commissione di esame provinciale competente per territorio allegando i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

c) ricevuta di versamento della somma di L. 20.000, in favore della provincia competente a copertura delle spese di organizzazione dell'esame. La domanda ed il documento di cui alla lettera b) devono essere redatti su carta legale. Prima dell'effettuazione dell'esame, il candidato deve farsi riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento non scaduto.

17. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'istituzione ed al funzionamento delle nuove commissioni, restano valide ed operanti le attuali Commissioni d'esame.

Art. 41.

Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge ed in conformità alla legge n. 157 del 1992 istituisce una tassa di concessione regionale non inferiore al 50% e non superiore al 100% della tassa erariale, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. Sono, inoltre, soggetti a tassa di rilascio e alla tassa annuale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie, nella misura e con le modalità di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane, sono ridotte ad 1/8 e per quelle situate in zone depresse e/o svantaggiate, sono ridotte a 1/4.

4. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata, anche, al cacciatore che rinuncia, sin dall'inizio della stagione venatoria, all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

6. I proventi della tassa di cui al comma 1, sono utilizzati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, almeno nella percentuale del 10%, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio, presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche culturali e a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia di boschi anche al fine di prevenire incendi.

7. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione allo stato naturale, istituiti dagli organismi direttivi degli ATC o istituiti nelle aziende faunistico-venatorie, per le sole specie di indirizzo faunistico purché non finalizzate alla vendita.

8. Per le aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una sovrappiù di lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Art. 42.

Risarcimento dei danni alle produzioni agricole

1. È istituito, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992 il fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle attività agricole. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

2. Il fondo è destinato a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili prodotti da specie protette o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria. La Regione per il risarcimento dei danni causati da specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, si avvarrà dei comuni con le modalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1992, n. 48.

3. Alla gestione delle somme assegnate provvede la Regione, sentito un comitato tecnico, costituito da ciascuna provincia a norma dell'art. 26, comma 2, della legge n. 157 del 1992.

4. Gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole dalle specie di fauna selvatica sono a carico:

a) dei titolari delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agro-turistico-venatorie, dei centri privati di produzione della fauna selvatica, degli allevamenti di fauna selvatica qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;

b) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui all'art. 15, commi 3 e 8, della legge n. 157 del 1992, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

c) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile qualora si siano verificate nei fondi ricompresi in tali zone;

d) degli enti gestori dei parchi e riserve naturali qualora si siano verificati nei fondi ivi compresi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole.

Art. 43.

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle province. Gli agenti di vigilanza delle province, fermo restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

2. Gli agenti di vigilanza della provincia possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e compiere gli altri atti indicati dall'art. 45 anche fuori dall'orario di servizio.

3. La vigilanza è altresì affidata alle guardie volontarie delle associazioni nazionali venatorie riconosciute dalla legge n. 157 del 1992, dalle organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel CTFVN, nonché quelle delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente purché alle stesse guardie sia stata riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata, altresì, alle guardie ecologiche e zoofile, previste da leggi regionali, previo superamento degli esami di cui all'art. 44.

5. Le province su proposta delle associazioni di cui all'art. 27, lettera b), della legge n. 157 del 1992, coordinano le richieste, a termine di legge, sia per il riconoscimento che per la conferma alla scadenza, della qualifica di guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la loro opera.

6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte della commissione di cui all'art. 44.

7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

8. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 4 è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio.

9. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 3, sotto il controllo della Regione.

10. Ai cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 6.

11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

12. Le province devono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20, adeguare lo stato giuridico degli agenti in servizio di vigilanza con apposito regolamento, in funzione dei compiti derivanti dall'applicazione della presente legge.

13. Detto regolamento stabilisce tra l'altro il contingente numerico degli addetti al servizio di vigilanza venatoria, secondo criteri di economicità e funzionalità, nel rapporto di un valore medio di un agente ogni 3.000 ettari di territorio agro-silvo-pastorale.

Art. 44.

Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardie volontarie venatorie

1. La Giunta provinciale nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità di guardia volontaria venatoria.

2. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) da un funzionario regionale esperto in materia faunistico-venatoria o di polizia locale che la presiede designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da 5 membri effettivi e da 5 supplenti esperti nelle materie previste dall'art. 40 di cui un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dagli organismi regionali ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria; un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; un rappresentante delle associazioni ambientaliste presente nel comitato tecnico scientifico nazionale; un esperto in materie giuridiche, il responsabile del settore caccia dell'amministrazione provinciale e il responsabile del servizio di vigilanza dell'amministrazione provinciale;

c) da un funzionario della provincia, con funzione di segretario, avente qualifica non inferiore alla VII.

3. Il programma di esami è quello stabilito all'art. 40, comma 2, integrato dalla conoscenza di nozioni del codice di procedura penale relative all'attività di pubblico ufficiale. Le modalità di svolgimento sono quelle previste dall'art. 40 della presente legge. I componenti di cui al comma 2 fruiranno del trattamento economico indicato dall'art. 40, comma 13.

Art. 45.

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 43 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 20, comma 4, del contrassegno della polizia di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nel caso di violazioni di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta, ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono allente da cui dipendono ed alla provincia competente, ai sensi delle disposizioni vigenti, la quale provvede alla contestazione ed alla notifica.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

TITOLO V

PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 46.

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della legge n. 157 del 1992 si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 30 della stessa legge n. 157 del 1992.

Art. 47.

Sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 31 della legge n. 157 del 1992, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) caccia nelle zone di rifugio: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

b) mancata autorizzazione all'immissione e/o mancato controllo sanitario o mancato certificato di origine della selvaggina liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

c) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

d) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 200.000 a L. 1.200.000;

e) omessa comunicazione alla provincia della raccolta di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

f) violazione dell'obbligo di comunicazione alla provincia dell'accesso ad ATC di altre province e regioni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000;

g) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

h) ai titolari di licenza di caccia trovati sprovvisti di tesserino si applica oltre alla sanzione prevista dalla lettera m) dell'art. 31 della legge n. 157 del 1992, la sospensione di giorni trenta dall'attività venatoria;

i) caccia in ATC diverso da quello assegnato: sospensione dell'esercizio venatorio per giorni trenta e sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000. Se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ATC attiguo a quello assegnato, le sanzioni pecuniarie previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo;

h) accesso motorizzato per le soste nelle aree cortilizie, nelle pertinenze di fabbricati rurali senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

m) detenzione di tesserino contraffatto o comunque manomesso: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;

n) allevamento di specie di fauna selvatica senza le autorizzazioni: sanzione amministrativa da L. 150.000 per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;

o) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

p) abbattimento o cattura in centri privati, di specie selvatiche diverse da quelle allevate, o abbattimento senza autorizzazione delle specie oggetto dell'allevamento: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con revoca dell'autorizzazione;

q) addestramento di cani in ambiti protetti: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

r) addestramento di cani in periodo non consentito: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per singolo cane e se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000 per singolo cane;

s) caccia per un numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000, in entrambi i casi è sospesa l'attività venatoria per trenta giorni;

t) mancato rispetto del carnere giornaliero e stagionale: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000; in ogni caso si applica altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;

u) caccia all'interno del G.R.A. di Roma: sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

v) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000 oltre alla sanzione per evasione delle tasse regionali in materia;

z) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sospensione dell'autorizzazione;

aa) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

bb) caccia da appostamento temporaneo a meno di 100 metri da zone di protezione, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie e strade carrozzabili, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

cc) caccia da appostamento temporaneo a meno di 1.000 metri da valichi posti sopra gli 800 metri s.l.m. e indicati dalle province: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

dd) cattura di specie selvatiche ad uso di richiamo senza specifica autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;

ee) cattura e detenzione di specie selvatiche ad uso di richiamo diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 2 della legge n. 157 del 1992, nell'ipotesi che si tratti di specie cacciabili: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;

ff) detenzione e utilizzo di richiami vivi non appartenenti a specie cacciabili: sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;

gg) detenzione e uso di richiami vivi non provenienti da cattura o da allevamenti, oppure in quantità superiori a quelle consentite, oppure non identificabili mediante marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

hh) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanelati: sanzione da L. 300.000 a L. 1.800.000;

ii) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

ll) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

mm) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000;

nn) posta serale alla lepre, posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

oo) sparo da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed ai tri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

pp) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000, se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000;

qq) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandi e tute impermeabili da sommozzatori negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;

rr) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sequestro e confisca delle reti;

ss) vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio e ricerca scientifica: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sequestro e confisca delle trappole;

tt) esercizio in qualunque forma del tiro al volo, su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

uu) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;

vv) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento tabelle: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000.

2. Per le violazioni alla presente legge, non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

3. Per le violazioni, alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle province in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 48.

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992, per quanto attiene la sospensione, la revoca o il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la chiusura o sospensione dell'esercizio si applicano le norme contenute nell'art. 32 della stessa legge n. 157 del 1992.

Art. 49.

Rapporti sull'attività di vigilanza

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 9, la Giunta regionale, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmette al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 157 del 1992, comunica alla Regione, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 50.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

capitolo n. 00106 (n.i.) «Proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, appostamenti fissi di caccia, aziende faunistico-venatorie, centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende agro-turistico-venatorie, allevamenti di fauna selvatica;

capitolo n. 02110 (n.i.) «Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia e di tutela faunistica.

2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione nel bilancio, vengono iscritti stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al comma 1 introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione della spesa nel settore XXII (caccia e pesca nelle acque interne):

capitolo n. 13210 denominato: «Rimborso delle spese sostenute dalle province per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio»;

capitolo n. 13212 denominato: «Rimborso delle spese sostenute dalle province per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio e per il rilascio degli attestati di idoneità di guardie volontarie»;

capitolo n. 13214 con denominazione così modificata: «Assegnazione alle province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio e miglioramento ambientale previsti nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dagli articoli 12 e 13»;

capitolo n. 13216 (n.i.) denominato: «Fondo regionale per il risarcimento per i danni provocati dalla fauna selvatica e delle attività faunistico-venatorie previsto nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dall'art. 42»;

capitolo n. 13218 (n.i.) denominato: «Spese per interventi ed iniziative concernenti la protezione dell'ambiente ai fini faunistici, la tutela della fauna e la disciplina della caccia e per il finanziamento di studi, ricerche, indagini ed attività promozionali in materia faunistico-venatoria previste nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dagli articoli 6, 11 e 18»;

capitolo n. 13219 (n.i.) denominato: «Concorso nelle spese sostenute dalle province per l'attuazione dei compiti previsti nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dall'art. 5»;

capitolo n. 13220 (n.i.) denominato: «Contributi regionali per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio di cui all'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995»;

capitolo n. 13221 (n.i.) denominato: «Contributi alle associazioni venatorie operanti nel Lazio riconosciute a livello nazionale dalla legge n. 157 del 1992, art. 34, comma 5».

3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 51.

Utilizzazione dei proventi regionali

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende faunistico-venatorie, per aziende agro-turistico-venatorie per allevamenti di fauna selvatica, per centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione trattiene un massimo del 15 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione dell'ambiente, per il finanziamento delle attività di studio, ricerca e promozione, nonché, per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge e delle altre leggi concernenti la materia faunistico-venatoria.

3. La Regione riserva una quota non inferiore ad 1/5 del fondo di cui al comma 2 in favore di iniziative promozionali da parte delle associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute e prevalentemente operanti nel Lazio sulla base di programmi presentati dalle stesse, finalizzati al miglioramento ambientale ed approvati dalla Giunta regionale.

4. La restante quota 85 per cento delle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, viene così ripartita:

a) nella misura del 60 per cento a favore dei comitati di gestione degli ATC, in rapporto alla superficie del territorio ed al numero degli iscritti di ogni singolo ambito, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale prevista dall'art. 30, comma 1;

b) nella misura del 7 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi di cui all'art. 41, comma 5 e all'art. 42;

c) nella misura del 4 per cento a favore delle province quale con corso nelle spese sostenute per l'attuazione dei compiti previsti nell'art. 5;

d) nella misura del 4 per cento a favore delle province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dalla presente legge;

e) nella misura del 4 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni delegate;

f) nella misura del 6 per cento alle associazioni venatorie riconosciute operanti nel Lazio, quale concorso per le spese connesse ai servizi di vigilanza, di cui il 3 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 3 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa in sede regionale.

5. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui ai commi precedenti in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

6. Le province presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sulla attività svolta sul risultato conseguito e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi proventi diminti di bilancio nonché, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria.

7. Altresì le province entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno provvedono a richiedere il rimborso delle spese sostenute e rendono rate per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 40 e 44.

Art. 52.

Relazione sullo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157

1. Al termine dell'annata venatoria 1994/1995 la Giunta regionale trasmette al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 53.

Norma transitoria

1. In via provvisoria ed in prima applicazione della presente legge i comitati di gestione, nelle more del regolamento attuativo dell'art. 28, sono nominati dal presidente della provincia su designazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente. Essi sono costituiti:

a) da un funzionario della provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;

b) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con maggior numero di abitanti;

c) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole le maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'ATC;

d) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite nell'UNAVI;

e) da quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel territorio dell'ATC.

Art. 54.

Servizi tecnici

1. In sintonia con le direttive dell'INFS, al fine di supportare tecnicamente gli enti operanti nel territorio regionale destinati alla gestione faunistico-venatoria ed alla tutela della fauna, presso la Regione e presso ciascuna amministrazione provinciale sono istituiti i servizi tecnici faunistico-venatori.

2. I servizi tecnici sono uffici delle competenti strutture regionali e provinciali in materia.

3. Nei servizi tecnici regionali e provinciali devono essere presenti le seguenti figure professionali con specifica preparazione:

laureati in scienze naturali o biologiche;

laureati in scienze agrarie o forestali;

laureati in medicina veterinaria;

geometri;

periti agrari.

4. La legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, alla tabella «B», settore 66°: Foreste, caccia e pesca, sostituire la denominazione del 4° Ufficio caccia con: Servizio tecnico faunistico venatorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta per l'approvazione della pianta organica dell'ufficio di cui al comma 4.

6. In fase di prima attuazione e in attesa dei provvedimenti legislativi di cui al comma 5, il servizio tecnico faunistico venatorio regionale si avvarrà dell'attuale personale dell'ufficio caccia, oltre che di personale appositamente comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 55.

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- 9 aprile 1979, n. 22;
- 6 dicembre 1979, n. 89;
- 14 maggio 1980, n. 31;
- 20 maggio 1980, n. 34;
- 14 settembre 1982, n. 40;
- 19 settembre 1983, n. 67;
- 10 maggio 1990, n. 47;

ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 56.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 maggio 1995

OSIO

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 aprile 1995.

95R1002

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 18.

Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della società denominata: «Agenzia romana per la preparazione del Giubileo».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio* n. 12 del 4 maggio 1995).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per la celebrazione dell'Anno Santo, Giubileo del 2000, al fine di far fronte alle esigenze di carattere eccezionale derivanti dall'evento, la Regione partecipa alla costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici e di diritto pubblico, denominata: «Agenzia romana per la preparazione del Giubileo», ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e seguenti e degli articoli 2458 e seguenti del codice civile.

Art. 2.

Procedure di costituzione

1. La Giunta regionale e il Presidente della Giunta sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla società «Agenzia romana per la preparazione del Giubileo», ed in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere azioni entro i limiti dell'apposito stanziamento del bilancio regionale di previsione, nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri. Di tali atti ed accordi è data immediata comunicazione al Consiglio regionale.

2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata all'accertamento che lo statuto della società preveda:

a) che l'oggetto sociale consista nell'assicurare l'unitarietà degli interventi necessari per la preparazione del Giubileo ed il loro coordinamento, sotto il profilo sia progettuale che operativo, in attuazione degli indirizzi che verranno impartiti dagli enti competenti, nonché nel garantire il controllo delle realizzazioni e l'informazione pubblica su tutte le attività di preparazione del Giubileo;

b) che venga riservata ai competenti organi degli enti partecipanti la nomina, nel consiglio di amministrazione della società, di una rappresentanza paritetica per ciascun ente;

c) che venga istituito un comitato tecnico-consulativo di supporto al consiglio di amministrazione composto da esperti anche in rappresentanza degli operatori pubblici e privati sui quali ricadono le maggiori responsabilità realizzative.

3. Il rappresentante della Regione nella società è nominato nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti ed è vincolato, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.

4. In attesa della nomina di cui al comma 3, la Regione sarà rappresentata in seno alla società dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere della spesa per le finalità di cui alla presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento previsto al capitolo n. 29002, lettera e), del bilancio regionale 1995 per un importo di L. 3 miliardi. Pari stanziamento è contenuto nel bilancio regionale pluriennale per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. Nel bilancio regionale 1995 viene istituito il capitolo n. 28120 denominato «Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della società denominata Agenzia romana per la preparazione del Giubileo 2000» con lo stanziamento di L. 3 miliardi.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 aprile 1995.

95R1003

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1995, n. 19.

Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 12 maggio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità

1. Le indennità spettanti ai consiglieri regionali, in base all'art. 27 dello Statuto, sono:

- a) indennità di carica e indennità di funzione;
- b) indennità di diaria e rimborsi spese;
- c) indennità di missione;
- d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.

Art. 2.

Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipa.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.

4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persiste nell'inadempienza, il Presidente del Consiglio regionale informa l'assemblea.

Art. 3.

Diritto all'indennità di carica

1. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dal giorno in cui ogni consigliere regionale è stato proclamato eletto e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino alla data in cui viene meno o quella in cui matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

Art. 4.

Indennità di funzione

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni, compete, in aggiunta alla indennità prevista dall'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1261 del 1965:

a) Presidente del consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 35 per cento;

b) vice Presidente del Consiglio regionale, componenti della Giunta regionale: 20 per cento;

c) Presidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, segretari dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidente del collegio dei revisori dei conti: 10 per cento;

d) vice Presidenti delle commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale: 5 per cento.

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. La corresponsione delle indennità di carica e di funzione stabilite dalla presente legge per il Presidente, i vice Presidenti ed i segretari del Consiglio regionale spetta fino alla data delle elezioni del nuovo ufficio di presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta regionale spetta fino alla data delle elezioni della nuova Giunta regionale e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.

Art. 5.

Variazioni delle indennità

1. Le variazioni delle indennità di carica percepite dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad esse ragguagliate. Le variazioni dell'indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare delle variazioni è accertato con deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Art. 6.

Trattenute

1. Sulla indennità di carica di cui all'art. 1, al netto delle ritenute fiscali, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura del trenta per cento a titolo di contributo, rispettivamente del ventinove per cento per la corresponsione delle indennità assegno vitalizio e dell'uno per cento per l'indennità di fine mandato.

2. Sulla indennità di funzione di cui all'art. 4 viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell'uno per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato.

3. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29 optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 7.

Trattenute per mancata presenza

1. Le trattenute di cui all'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1991, n. 10 sono stabilite in L. 100.000 per ogni giornata di assenza.

Art. 8.

Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto i sessanta anni di età, che abbiano corrisposto i contributi di cui all'art. 6 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 10.

2. L'assegno vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere regionale cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 12.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio di cui all'art. 6.

Art. 9.

Consiglieri inabili al lavoro

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri regionali i quali divengano totalmente o permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'invalidità totale o permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere regionale svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente o autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato. Tali decisioni spettano all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il quale può eseguire o far eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'ufficio di presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il consigliere regionale esercita una attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma. L'assegno è inoltre sospeso se il consigliere regionale percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia superiore alla misura dell'assegno stesso; nel caso invece di ammontare inferiore verrà erogata la differenza fino alla concorrenza dell'assegno stesso.

5. Qualora il consigliere regionale sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo di cui alla tabella dell'art. 11.

6. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella «A» annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

7. In caso di riconoscimento di inabilità di cui al presente articolo, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Art. 10.

Contributi volontari

1. Il Consigliere regionale che abbia versato il contributo di cui all'art. 6 per un periodo inferiore a cinque anni, ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

2. Il consigliere regionale che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1, deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio regionale entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, per la copertura dei periodi pregressi e per un importo pari a quanto versato dai consiglieri regionali in carica, entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza, a pena di decadenza.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale dichiarato ineleggibile.

Art. 11.

Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile di cui all'art. 2 spettante ai consiglieri regionali nel mese da cui decorre l'assegno.

2. L'ammontare dell'assegno così determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione	Percentuali indennità mensile lorda
5	20 per cento
6	23 per cento
7	26 per cento
8	29 per cento
9	32 per cento
10	35 per cento
11	38 per cento
12	41 per cento
13	44 per cento
14	47 per cento
15 anni ed oltre	50 per cento

Art. 12.

Quota aggiuntiva alla trattenuta per la reversibilità

1. Il consigliere regionale, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'art. 3, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai figli, o al convivente *more uxorio* che abbia i requisiti di impegno e stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, di una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere regionale, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione e di età prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del diciottesimo anno di età, esteso al ventiseiesimo se studenti universitari salvo il caso di totale inabilità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'art. 9. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla comunicazione all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere regionale può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono avere luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli, successivamente all'inizio di mandato consiliare: in tale caso il termine per la comunicazione decorre alla data del matrimonio o della nascita dei figli, e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1, retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere regionale.

5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere regionale.

6. L'assegno di reversibilità sarà erogato su domanda presentata al Presidente del Consiglio regionale dagli aventi diritto.

Art. 13.

Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere regionale per cause di servizio

1. Se il decesso del consigliere regionale avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto, nella misura di cui all'art. 12, comma 1, indipendentemente dall'età del consigliere regionale e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 6. Qualora il consigliere regionale deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

Art. 14.

Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'art. 12 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere regionale.

2. I ratei di assegni non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati, si intendono prescritti.

3. Qualora la mancata riscossione dipende da cause di forza maggiore, decide l'ufficio di presidenza.

Art. 15.

Opzione circa il trattamento economico

1. I consiglieri regionali in aspettativa ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che hanno optato per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, conservano il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzioni di cui all'art. 4; le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfettaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di consigliere regionale.

Art. 16.

Suppressione dei fondi esistenti Gestione assegni vitalizi

1. A decorrere dal 1° marzo 1995 il fondo di previdenza e il fondo di indennità di fine mandato dei consiglieri regionali di cui rispettivamente alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e all'art. 1 della legge regionale 1 gennaio 1987, n. 4, sono soppressi. Tutte le attività, le passività e le funzioni dei fondi suddetti, sono trasferite al bilancio regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, il comitato di amministrazione provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale dei fondi. Tutte le incombenze ad essi inerenti sono curate dall'ufficio di presidenza attraverso gli appositi uffici del Consiglio regionale. L'ufficio di cui al comma 1

della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4 muta la dizione di «Fondi di previdenza e indennità di fine mandato» in «Liquidazione, assegni vitalizi, reversibilità e indennità fine mandato». Nello svolgimento delle proprie attività l'Ufficio di Presidenza assicura la costante informazione ai gruppi consiliari e alla associazione degli ex consiglieri regionali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi volontari e obbligatori di cui alla legge regionale n. 7 del 1973 e successive modificazioni e alla presente normativa, sono versati in conto entrate nel bilancio regionale cui sono imputate le spese relative alla applicazione della presente legge.

4. L'ufficio di presidenza si avvale di una commissione consultiva presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e composta da due consiglieri regionali in carica e da due consiglieri regionali cessati dalla carica nominati dal Consiglio regionale.

5. Il collegio dei revisori dei conti del fondo di previdenza e del fondo di indennità di fine mandato è soppresso. Le sue funzioni sono svolte dal collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. Le norme di cui all'art. 2 e seguenti relativi alle misure dell'indennità di carica e di funzione, dell'indennità di fine mandato, degli assegni vitalizi e di reversibilità, nonché alle relative trattenute, spettanti ai consiglieri regionali si applicano a decorrere dalla VI legislatura regionale.

2. Per i consiglieri regionali in carica nella V legislatura e che non saranno rieletti e per i consiglieri regionali comunque cessati dal mandato alla data di cessazione della V legislatura l'indennità di fine mandato, gli assegni vitalizi e di reversibilità continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e calcolati sulla base dell'indennità di cui all'art. 1, lettera d) della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 effettivamente corrisposta. In futuro l'adeguamento di cui all'art. 6 della predetta legge regionale n. 42 del 1977, riguarderà solamente la quota collegata alla indennità parlamentare di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

3. Per i consiglieri regionali in carica nella V legislatura e che saranno rieletti si applicano a decorrere dalla VI legislatura le norme di cui alla presente legge. La quota di prestazioni già maturate durante le precedenti legislature sarà erogata sulla base della disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Disposizione finale

1. I consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che al termine della legislatura in corso alla stessa data abbiano versato i contributi per un solo quinquennio hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Ugual facoltà è riconosciuta ai consiglieri regionali non più in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio e che non percepiscano già l'assegno vitalizio. La facoltà di cui al presente comma si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale:

a) per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data di cessazione della carica;

b) per i consiglieri regionali non in carica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 maggio 1995

OSIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 aprile 1995.

95R1004

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 30.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 «Ordinamento della professione di maestro di sci».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 70 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42

1. All'art. 4 della L.R. 42/93 viene aggiunto il seguente comma:

«7-bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo ed abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione di cui al presente articolo.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 aprile 1995

BERSANI

95R0719

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 31.

Norme transitorie in ordine all'ordinamento organico dell'azienda regionale di promozione turistica (APT). Modifiche alla L.R. 9 agosto 1993, n. 28, concernente l'ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 70 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge detta norme transitorie in ordine all'ordinamento organico dell'Azienda regionale di promozione turistica (APT), in attesa di una riforma dell'ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna dettata dalla L.R. 9 agosto 1993, n. 28.

Art. 2.

1. L'APT, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 4 della Legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, munito di autonomia amministrativa e di gestione.

Art. 3.

1. Gli organi dell'APT sono: il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio regionale in deroga al procedimento di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24. Ha la legale rappresentanza dell'Azienda e presiede il Consiglio di amministrazione. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

b) adotta, in casi straordinari di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale debbono essere presentati nella seduta immediatamente successiva, per la ratifica, che deve essere comunque effettuata entro e non oltre sessanta giorni;

c) adotta i provvedimenti che gli sono delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, oltre il Presidente, scelti tra esperti del settore turistico e nominati dalla Giunta regionale con la deroga di cui al comma 2. Delibera gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica e tutti gli atti necessari per l'adempimento delle attività istituzionali dell'azienda. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.

4. Il Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla sua costituzione, delibera le modifiche allo statuto e ai regolamenti necessarie per adeguare tali atti ai principi della presente legge, e in particolare dell'art. 2, e le sottopone all'approvazione della Giunta. In caso di inadempienza, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

Art. 4.

1. Le deliberazioni concernenti lo statuto e i regolamenti dell'azienda, i bilanci di previsione e consuntivi, i programmi generali di attività e le variazioni generali del bilancio di previsione correlate a modifiche dei programmi generali di attività, sono sottoposte al controllo, anche di merito, della Giunta regionale, che può delegare la funzione all'Assessore

competente. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi se non ne sia pronunciato l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento a meno che nel frattempo, a cura dell'Assessore competente, non siano stati sollevati rilievi o richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in questo caso il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni. I competenti Servizi finanziari per consentire l'esercizio del controllo nel termine sopra indicato debbono esprimere il proprio parere tecnico entro venti giorni.

Art. 5.

1. Sono abrogati gli articoli 7, 8 e 11 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme e i principi della presente legge.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 aprile 1995

BERSANI

95R0720

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 32.

Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell'Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 70 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione di interventi per la tutela e la valorizzazione degli itinerari storici.

2. Tali interventi perseguono l'obiettivo di:

a) identificare e riqualificare le direttrici storiche di rilevanza internazionale, interregionale, interprovinciale e locale;

b) orientare i piani urbanistici e di assetto del territorio secondo finalità rivolte alla tutela delle direttrici storiche quali beni culturali e alla conseguente fruizione legata alle diverse caratteristiche tipologiche, con particolare riferimento all'attuazione dell'art. 24 del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR);

c) favorire e valorizzare i manufatti storici che costituiscono parte integrante degli itinerari.

3. Ai fini della presente legge con la locuzione «itinerario storico» si intende l'insieme dei percorsi storici che conducono da una località all'altra in un unico ambito territoriale, e che si sviluppano secondo direttrici di rilevanza internazionale, interregionale, interprovinciale e locale.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna:

a) concede contributi per la redazione di studi di fattibilità e per la redazione di progetti di intervento da parte di Comuni, Province, Circondario di Rimini, Comunità Montane, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati alla tutela e alla valorizzazione degli itinerari;

b) concede contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle direttrici storiche di cui all'art. 1, comma 3, ai soggetti di cui alla lett. a);

c) provvede alla elaborazione di studi e di progetti di fattibilità;

d) realizza interventi di recupero e di valorizzazione di manufatti storici di proprietà pubblica che costituiscono parte integrante degli itinerari storici;

e) coordina attraverso la predisposizione di progetti integrati gli interventi che rientrano nell'ambito della legislazione in materia di offerta turistica, recupero e valorizzazione ambientale, sicurezza stradale, interventi e piani di recupero per i centri storici.

2. Gli interventi devono essere volti a garantire in via prioritaria:

a) la tutela e il recupero delle sedi della viabilità storica e dei manufatti ed arredi ad essa pertinenti, anche mediante il ripristino di tratti privatizzati o comunque dismessi;

b) il recupero e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali posti lungo gli itinerari;

c) lo sviluppo di sistemi di fruizione alternativi alla percorrenza automobilistica e motorizzata nel rispetto delle caratteristiche della viabilità storica e della tutela ambientale.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge Comuni, Province, Circondario di Rimini, Comunità Montane, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati alla tutela e alla valorizzazione degli itinerari storici e le associazioni di strada. Sono definite associazioni di strada ai fini della presente legge gli organismi a base associativa che perseguono finalità di tutela, valorizzazione e gestione degli itinerari storici.

Per accedere ai contributi le associazioni di strada devono essere iscritte all'Albo regionale delle associazioni. Fino alla formazione dell'Albo, le predette associazioni debbono comunque possedere almeno i seguenti requisiti:

a) operare senza fini di lucro;

b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;

c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti.

Art. 4.

Indirizzi e determinazione dei criteri per la concessione di contributi

1. La Giunta regionale determina con apposito atto:

a) i criteri per la identificazione delle direttrici storiche;

b) i requisiti degli studi di fattibilità, i criteri e le modalità per la redazione dei progetti di intervento e per la loro presentazione;

c) i criteri, le modalità e la relativa documentazione per la presentazione delle domande riferite ai progetti di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b);

d) le modalità attraverso cui sono coordinate le procedure di finanziamento delle leggi regionali aventi rilevanza rispetto alla realizzazione dei progetti integrati;

e) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

2. Nella concessione dei contributi viene attribuita priorità:

a) agli interventi che tendono ad omogeneizzare e ad integrare gli interventi anche già in corso, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;

b) agli interventi che sono compresi in accordi di programma stipulati tra la Regione e i destinatari dei contributi ai sensi dell'art. 3, comma 1;

c) agli interventi che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri enti pubblici o da soggetti privati.

Art. 5.

Procedure per la concessione dei contributi

1. Per la valutazione e l'approvazione dei progetti di intervento e degli studi di fattibilità e al fine di acquisire il parere delle Amministrazioni pubbliche interessate, l'Assessore competente promuove la Conferenza dei Servizi osservate le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. 6 settembre 1993, n. 32.

2. Il provvedimento di indizione della Conferenza individua i soggetti ammessi a partecipare e le modalità di svolgimento della Conferenza medesima.

3. I contributi sono concessi con provvedimento della Giunta sulla base della proposta di graduatoria della Conferenza dei Servizi.

Art. 6.

Concessione dei contributi

1. Per gli studi di fattibilità e i progetti di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) sono concessi contributi fino ad un massimo dell'80% e comunque per un importo non superiore a lire 50.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) sono concessi contributi fino ad un massimo del 50% del costo ritenuto ammissibile.

3. I contributi a favore di associazioni di strada sono concessi fino ad un massimo del 40%.

Art. 7.

Erogazione e liquidazione dei contributi

1. I contributi per gli studi di fattibilità e per i progetti di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) vengono erogati fino ad un massimo del 50% a titolo di acconto e il saldo alla presentazione dello studio o del progetto e del rendiconto.

2. L'erogazione dei contributi relativi alle spese per l'esecuzione delle opere e degli altri interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) è disposta sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza in quanto compatibili delle disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

Art. 8.

Revoca dei contributi

1. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte:

a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 2, comma 1, lettere a) e c) mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

b) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 2, comma 2, lettere b) e d) mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità attraverso specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e ammontanti a lire 300.000.000 per l'esercizio 1995, si fa fronte nell'ambito dei fondi a tale scopo accantonati al Cap. 86350 alla voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla L.R. del 3 febbraio 1995, n. 8, di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1995 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale, ove necessario e solo con riferimento agli interventi di cui al precedente comma, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1995.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 aprile 1995

BERSANI

95R0721

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 33.

Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 71 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna

1. Attraverso l'istituzione della Città metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna persegue lo scopo di realizzare il miglior funzionamento degli Enti locali dell'area bolognese ed una più efficace collaborazione fra essi e le aree limitrofe, pur nel quadro di uno sviluppo policentrico del territorio regionale.

2. L'area metropolitana di Bologna è costituita dai Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Bologna.

3. Secondo quanto sarà stabilito dallo statuto della Città metropolitana, nell'ambito del territorio già ricompreso nell'Assemblea dei Comuni per la programmazione di Imola, sarà costituito, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un circondario il cui ambito di autonomia sarà definito dallo statuto medesimo.

4. La Città metropolitana promuove e valorizza, nell'ambito della autonomia statutaria, forme e modalità specifiche di consultazione e concertazione con i Comuni dell'area.

5. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione procede alla verifica della delimitazione di cui al comma 2 prevedendo, se del caso, a rivederne i confini nel rispetto dell'art. 17, commi 1 e 3 della legge n. 142 del 1990.

6. Istituita la Città metropolitana, la Regione provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali del Comune capoluogo, ripartendo quest'ultimo in nuovi Comuni, che traggono le loro basi dai quartieri, se del caso anche attraverso una nuova delimitazione territoriale.

Art. 2.

Principi per l'attribuzione delle funzioni alla Città metropolitana

1. La legislazione regionale, nel ripartire fra i Comuni e la Città metropolitana le funzioni amministrative, si ispira ai seguenti principi:

- a) cooperazione delle Amministrazioni interessate;
- b) sussidiarietà come criterio fondamentale di riparto dei ruoli tra i livelli di governo;
- c) semplificazione dell'azione amministrativa, secondo i principi e le modalità previste nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241;
- d) progressività nel trasferimento delle funzioni;
- e) corrispondenza fra funzioni attribuite e risorse assegnate.

2. La Città metropolitana opera secondo principi di collaborazione con le aree limitrofe e con le Province della regione. Emilia-Romagna, anche attraverso accordi di programma quando vengano definiti, ovvero attuati interventi, progetti e opere di rilevanza per il sistema regionale policentrico.

Art. 3.

Criteri per la attribuzione delle funzioni

1. Nella individuazione delle funzioni da attribuire alla Città metropolitana, ai sensi degli artt. 3, comma 3 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la legislazione regionale si ispira ai seguenti criteri:

- a) compete alla Città metropolitana il ruolo di programmazione, di indirizzo e di coordinamento dell'azione del governo locale nel proprio territorio; in particolare ad essa è riservata l'adozione di indirizzi generali sulle modalità di scelta delle tipologie gestionali e sulle tariffe, nonché l'esercizio delle relative funzioni di controllo, con riguardo ai servizi svolti dai Comuni;
- b) sono demandate alla Città metropolitana le funzioni di interesse metropolitano già spettanti alla Regione e ai Comuni;
- c) è riconosciuto alla Città metropolitana il ruolo di soggetto gestionale quando esigenze di integrazione e di economicità richiedano una gestione organica ed unitaria dei servizi relativi alle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett. d) numeri 2, 3 e 4, lett. e) n. 1.

Art. 4.

Funzioni della Città metropolitana

1. La Città metropolitana di Bologna svolge le funzioni attribuite e delegate alla Provincia dalle leggi statali e regionali.

2. Inoltre spettano alla Città metropolitana:

- a) in materia di pianificazione territoriale:
 - 1) l'adozione, con il concorso dei Comuni, del Piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana che, oltre ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possa prevedere specifiche forme di coordinamento per le aree di più intensa urbanizzazione e per quelle interessate da una continuità di urbanizzazione fra Comuni limitrofi;
 - 2) la verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici dei Comuni con il Piano territoriale di coordinamento dell'area metropolitana, approvando gli strumenti stessi;

b) in materia di viabilità, traffico e trasporti:

- 1) la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano;
- 2) il coordinamento dei Piani urbani del traffico dei singoli comuni;
- 3) lo sviluppo ed il potenziamento di una adeguata rete di monitoraggio automatico di rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
- 4) l'adozione di provvedimenti restrittivi della circolazione privata in relazione ai livelli di inquinamento atmosferico;
- 5) l'organizzazione e il coordinamento del trasporto di taxi e di noleggio con conducente;
- 6) l'esame dei riflessi di carattere metropolitano dei principali provvedimenti comunali in materia di traffico, di trasporto pubblico e privato;
- c) in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali:

- 1) l'individuazione di indirizzi generali in tema di coordinamento e programmazione delle attività culturali e la organizzazione di circuiti di interscambio delle programmazioni culturali;
- 2) l'esercizio delle funzioni regionali relative ai musei e alle biblioteche locali;
- d) in materia di difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti:

- 1) il concorso alla elaborazione degli strumenti regionali di pianificazione e dei piani di bacino;
- 2) la programmazione e la gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano;
- 3) l'esercizio di funzioni di controllo ambientale e di prevenzione;
- 4) la formazione del Piano metropolitano per lo smaltimento dei rifiuti e lo svolgimento di funzioni di indirizzo, controllo e gestione;
- e) in materia di raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche:
- 1) l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, in ambito metropolitano, in ordine alla raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e la gestione degli impianti anche mediante proprie aziende, nonché la determinazione delle tariffe;
- f) in materia di sviluppo economico e grande distribuzione commerciale:

- 1) la pianificazione commerciale della grande distribuzione e delle grandi strutture di vendita ed il rilascio delle relative autorizzazioni;
- 2) la promozione di attività di supporto e di servizio alle imprese;
- 3) l'adozione di iniziative volte a dare impulso e ad armonizzare le funzioni spettanti ai Sindaci dei Comuni metropolitani ai sensi dell'art. 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di consentire una organizzazione e programmazione degli orari degli esercizi commerciali che risponda alle esigenze indicate all'art. 5, comma 3, lett. d) della L.R. 16 maggio 1994, n. 21, anche applicando i criteri previsti dall'art. 8 della L.R. 10 luglio 1984, n. 40;

- g) in materia di sanità, scuola e formazione professionale:
- 1) l'esercizio di funzioni di programmazione e coordinamento e di gestione di area vasta.

3. Con leggi regionali vengono attribuite alla Città metropolitana le funzioni normalmente affidate ai Comuni, quando abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle materie individuate dall'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5.

Funzioni dei Comuni e delle Comunità Montane

1. Restano ai Comuni metropolitani la piena titolarità e l'esercizio di tutte le funzioni non espressamente attribuite alla Città metropolitana.

2. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni stesse, possono volontariamente attuare forme di cooperazione con la Città metropolitana e possono avvalersi della sua assistenza tecnico-amministrativa.

3. Sono fatte salve le funzioni attribuite alle Comunità Montane dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni

1. La Città metropolitana può svolgere le funzioni ad essa attribuite con modalità differenziate e strumenti operativi diversi in ragione delle peculiarità territoriali ed economiche, nonché della qualità dei servizi riferibili alle diverse parti del territorio.

Art. 7.

Termini per l'attribuzione delle funzioni alla Città metropolitana

1. La Città metropolitana esercita le funzioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 dall'atto di insediamento dei propri organi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.

2. La Regione individua le funzioni specifiche da attribuire alla Città metropolitana sulla base dei principi e dei criteri di cui ai precedenti artt. 2 e 3 nei seguenti termini decorrenti dalla costituzione della autorità metropolitana:

a) entro un anno per le funzioni ricomprese nel settore organico del territorio-ambiente;

b) entro due anni per le funzioni ricomprese nel settore organico dei servizi alla persona e sociali;

c) entro tre anni per le funzioni ricomprese nel settore organico dello sviluppo economico.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le funzioni gestionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), con particolare riferimento ai servizi indicati nell'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett. d) numeri 2, 3 e 4, lett. e) n. 1, divengono operative dal momento in cui vengono trasferiti i relativi mezzi e risorse, secondo le modalità previste dal decreto istitutivo della Città metropolitana.

2. Il trasferimento in capo alla Città metropolitana delle funzioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) n. 1, lett. d) numeri 2, 3 e 4, lett. e) n. 1, ricomprende quote di partecipazione alle aziende e società di gestione dei servizi pubblici locali in misura tale che sia garantita alla Città metropolitana, tramite il trasferimento delle quote detenute dalla Provincia e di una parte delle quote detenute dal Comune capoluogo, la maggioranza della partecipazione complessivamente spettante agli Enti locali territoriali.

3. Nell'ambito territoriale già corrispondente all'Assemblea di Comuni per la programmazione di Imola e nelle altre realtà dotate di peculiari forme di gestione dei servizi, le aziende e le società a partecipazione locale non interessate al trasferimento di cui al comma 2 possono integrarsi con servizi di ambito metropolitano sulla base di specifiche convenzioni.

4. Il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517» è sostituito dal seguente:

«1. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali - Aziende della Provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Regione da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 modificata dalla legge 2 novembre 1993, n. 436.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 aprile 1995

BERSANI

95R0722

LEGGE REGIONALE 12-aprile 1995, n. 34.

Inserimento dei comuni di Lesignano de' Bagni e Montefiorino dei territori delle zone matildiche ai sensi della L.R. 15 dicembre 1989, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 71 del 14 aprile 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il territorio dei comuni di Lesignano de' Bagni e Montefiorino è considerato località matildica ai fini e per gli effetti di cui alla L.R. 15 dicembre 1989, n. 44.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 aprile 1995

BERSANI

95R0723

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARIA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gelliferi (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALM**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rottori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 89/D
- ◇ **CAYIA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 198/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portofino, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 16
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJULO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCEARA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDIFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRUIRI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
o/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Meiana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Delandente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Ceimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◊ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◊ **ANCONA**
LIBRERIA FOGLIA
Piazza Cavour, 4/5/6

◊ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◊ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◊ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◊ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◊ **CAMPOMASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◊ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◊ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◊ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◊ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◊ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10

◊ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◊ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◊ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - intrs

PUGLIA

◊ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◊ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcivescovo Giovanni, 9

◊ **LIBRERIA PALOMAR**
Via P. Amedeo, 176/B

◊ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sparano, 134

◊ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16

◊ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◊ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVO
Via Gubbio, 14

◊ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◊ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◊ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◊ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◊ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◊ **ALGERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 66

◊ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◊ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◊ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◊ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 154
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◊ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramiche dei Templi, 17

◊ **ALCANO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◊ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◊ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◊ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62

◊ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Etna, 383
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Rieo, 56

◊ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 18

◊ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◊ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◊ **PALERMO**
LIBRERIA GICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28

◊ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 185

◊ **LIBRERIA MERCURIO LI.C.A.M**
Piazza S. G. Bosco, 3

◊ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Piazza V. E. Orlando, 15/18

◊ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Via Ruggero Settimo, 37

◊ **LIBRERIA FLACCOVIO DARIO**
Viale Ausonia, 70

◊ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Gattelli, 225

◊ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◊ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 258

◊ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Corlese, 8

◊ **LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA**
Corso Italia, 81

TOSCANA

◊ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◊ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - glià Etruria -
Via Cavour, 46 R

◊ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◊ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27

◊ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**
Via Firenze, 4/B

◊ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47

◊ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37

◊ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◊ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13

◊ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macaliti, 37

◊ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◊ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◊ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◊ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◊ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◊ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◊ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◊ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53

◊ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

◊ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◊ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◊ **LIBRERIA DIEGO VALERI**
Via Roma, 114

◊ **LIBRERIA DRAGHI-RANDI**
Via Cavour, 17/18

◊ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◊ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Callegreggio, 31

◊ **LIBRERIA BELLUCCI**
Viale Montefiore, 22/A

◊ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/8 - Campo S. Fantin

◊ **LIBRERIA GOLONI**
Via S. Marco 4742/43

◊ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◊ **LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO**
Via G. Carducci, 44

◊ **LIBRERIA L.E.G.I.S.**
Via Adigetto, 43

◊ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.900
- semestrale	L. 185.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 106.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 95.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 106.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento delle Gazzette Ufficiali, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale orologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale

L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione

L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»

L. 2.550

Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione

L. 1.300

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione

L. 1.400

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione

L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale

L. 124.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione

L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale

L. 81.000

Prezzo di vendita di un fascicolo

L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate

L. 1.300.000

Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna

L. 1.500

per ogni 96 pagine successive

L. 1.500

Spese per imballaggio e spedizione raccomandata

L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale

L. 336.000

Abbonamento semestrale

L. 206.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione

L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 5 *

L. 5.200